GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1887 — ROMA — LUNEDÌ 11 LUGLIO — NUM. 160

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA		Trim.	Sem.	Anno	GAZZ. e RENDICONTI Anno
a Roma, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36	44
Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80	135
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175	215

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.

Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA, centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea — Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali. — Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

ORDINANZA DI SANITÀ MARITTIMA N. 9

Il Ministro dell'Interno

Vista le legge 20 marzo 1865, allegato *C*, sulla Sanità Pubblica e le Istruzioni Ministeriali del 26 dicembre 1871;

Per provvedere ad una più efficace tutela della pubblica incolumità come è richiesto dalle condizioni sanitarie della città di Catania e dello scalo di Roccella Jonica;

Decreta:

Art. 1. Qualunque nave non potrà da oggi in poi partire dal porto di Catania se non sia stata prima assoggettata a visita medica, onde trattenere le persone sospette di malattia che si rinvenissero tanto negli equipaggi quanto nei passeggieri, ed impedire che si esportino dalla città effetti sucidi di biancheria e di lana sia di uso personale che domestico suscettibili di contenere germi di malattia.

Art. 2. I piroscafi che imbarcano passeggieri lungo i porti e scali della costa orientale della Sicilia tra Messina e Siracusa, e la costa occidentale delle Calabrie, tra Pizzo e Cotrone, inclusivamente, dovranno in tutti gli scali del loro percorso fino all'ultima destinazione essere assoggettati a visita medica per riconoscere se qualcuna delle persone a bordo sia malata o sospetta di esserlo.

Gli individui riconosciuti, dai medici, malati o sospetti al momento della visita, dovranno essere sbarcati, assieme ai loro bagagli, per provvedere in luogo isolato alla loro cura ed alla disinfezione degli effetti ad essi appartenenti.

Art. 3. Le navi ai cui bordo si riconoscessero avvenuti dei casi di malattia colerica, saranno assoggettate alla disinfezione stabilita dall'Ordinanza n. 7 del 21 giugno p. p.

I signori prefetti delle provincie marittime, le Capitanerie ed Uffici di porto sono incaricati della esecuzione della presente.

Roma, addì 9 luglio 1887.

Il Ministro: CRISPI.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **4647** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1.

Alle disposizioni sui Consigli di sanità comprese negli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2228, sono sostituite le seguenti:

« Art. 3. Il Consiglio superiore di sanità sarà composto:

di un presidente;

del procuratore generale del Re presso la Corte di appello della capitale;

di un giureconsulto;

di sei dottori in medicina e chirurgia competenti particolarmente nella medicina pubblica ed in ispecie nella igiene;

di due professori di chimica;

di un farmacista;

di un dottore veterinario;

di tre ingegneri esperti nella edilizia sanitaria.

Faranno parte del Consiglio stesso:

un medico ispettore del corpo sanitario militare;

un medico ispettore del corpo sanitario militare marittimo;

il direttore generale della marina mercantile;
il direttore generale della statistica del Regno;
Sei almeno dei membri del Consiglio superiore di sanità devono risiedere nella capitale del Regno.

« Art. 4. In ogni capoluogo di provincia ha sede un Consiglio di sanità, composto:

del prefetto presidente;
del procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale;
di un giureconsulto;
di due dottori in medicina e chirurgia;
di un professore di chimica;
di un farmacista;
di un dottore veterinario;
di un ingegnere.

« Art. 5. In ogni capoluogo di circondario ha sede un Consiglio di sanità, composto:

del sottoprefetto presidente;
del procuratore del Re presso il Tribunale ove esista, e, in difetto, del pretore;
di due dottori in medicina e chirurgia;
di un farmacista;
di un ingegnere.

« Art. 6. Nei capoluoghi di provincia o di circondario marittimo è inoltre componente nato del Consiglio di sanità il funzionario di grado superiore del principale ufficio di porto della provincia o del circondario.

« Art. 7. Il presidente ed i membri del Consiglio superiore, i membri dei Consigli provinciali di sanità saranno nominati con decreto Reale.

« I membri dei Consigli sanitari di circondario saranno nominati con decreto Ministeriale, sentito il prefetto.

« Art. 8. Il presidente ed i membri del Consiglio superiore ed i membri eletti dei Consigli sanitari provinciali o di circondario durano in ufficio per un triennio, e sono sempre rieleggibili.

« Chi surroga un consigliere uscito anzitempo dura in ufficio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

« Art. 9. Al Consiglio superiore di sanità è addetto per segretario un dottore in medicina o chirurgia che non avrà voto nel Consiglio.

« Nei Consigli sanitari provinciali e di circondario le funzioni di segretario saranno rispettivamente disimpegnate dai viceconservatori e dai commissari del vaccino, i quali, però, non avranno voto nella materia estranea al vaccino e al vaiuolo.

« Art. 10. Il Ministro dell'Interno, i prefetti ed i sottoprefetti potranno chiamare a sedere nei Consigli sanitari, con voto consultivo, o per somministrare notizie, quelle persone delle quali vedranno utile l'intervento ».

Articolo 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Num. 4665 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. L'abolizione del terzo decimo di guerra aggiunto alla imposta sui terreni è sospesa sino a nuova disposizione.

Art. 2. Sono sostituiti i seguenti dazi d'importazione a quelli della tariffa in vigore per le voci infrascritte:

Numero e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di importazione Lire
8	Oli minerali e di resina:		
a)	Greggi	Quint.	38 »
b)	Rettificati	»	47 »
	Gli oli minerali greggi e rettificati presentati in damigiane od altri simili recipienti pagano lire 41 di dazio per ogni cento chili, se greggi, lire 51 se rettificati, con detrazione da ogni quintale di peso lordo della tara generale del 15 per cento.		
	Gli oli minerali greggi e rettificati presentati in fusti, casse e stagnoni pagano a peso netto legale, cioè con detrazione dal peso lordo delle seguenti tare speciali per ogni quintale di peso lordo:		
	Barili e caratelli cerchiati in ferro, chilog. 15;		
	Casse di legno contenenti ciascuna due recipienti di latta, chilog. 14;		
	Recipienti di latta, chilog. 5.		
	Se invece sono presentati in recipienti diversi da quelli di sopra indicati pagano a peso lordo.		
	Gli oli minerali greggi o rettificati presentati in carri o bastimenti-serbatoi pagano a peso netto reale.		
c)	Pesanti:		
	1° Che contengono sino a 20 per cento di olio leggiero alla temperatura di 310°;..	»	6 »
	2° Che contengono più di 20 per cento e non più di 30 per cento di olio leggiero distillato alla temperatura di 310°................	»	12 »
	Gli oli pesanti in recipienti di origine pagano a peso lordo.		
	Se si presentano in carri o bastimenti-serbatoi pagano sul netto reale accresciuto del 20 per cento.		
14	Confetti e conserve con zucchero o miele....................	»	90 »
15	Biscotti da the................	»	40 »
16	Sciroppi:		
b)	Di fecola	»	40 »

Numero e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO di importazione Lire
17	Caccao:		
a)	In grani	Quint.	100 »
b)	Infranto, macinato e in pasta	»	125 »
18	Cioccolata	»	140 »
21	Pepe e pimento	»	100 »
46	Polvere da fuoco ed altre materie esplodenti:		
a)	Polvere da mina	»	150 »
b)	Polvere da caccia	»	250 »
c)	Altre materie esplodenti	»	300 »
47	Capsule esplodenti e cartuccie:		
a)	Cartuccie vuote senza capsule	»	*60 »
b)	Cartuccie vuote con capsule	»	*150 »
c)	Cartuccie cariche	»	250 »
	Sono considerate come cartuccie cariche anche quelle, le quali, benchè non contengano polvere, hanno il fulminante.		
d)	Capsule	»	250 »
235	Grano e frumento	»	3 »
240	Riso:		
a)	Con lolla	»	3 »
b)	Senza lolla	»	6 »
	S'intendono compresi fra i risi con lolla i risi di Birmania, del Giappone, ecc., e in generale quelli che, per quanto svestiti pressochè interamente o in parte, per diventare commestibili hanno d'uopo di una ulteriore lavorazione.		
241	Farine:		
a)	Di grano e frumento	»	6 »
b)	Di granaglie, di riso, di castagne, di panico, di semi di lino e di cotone	»	2 80
c)	Semolino	»	8 »
242	Crusca	»	2 »
243	Paste di frumento	»	*9 »
244	Pane e biscotti di mare	»	*9 »
267	Avena	»	2 »

Articolo 3.

L'aumento di lire 1 60 sull'attuale dazio d'importazione sul grano e i relativi aumenti sulle farine, sul semolino, sul pane e sulle paste, saranno mantenuti in vigore e riscossi negli esercizi finanziari 1887-88, 1888-89 e 1889-90. Dopo questo termine potranno essere confermati, aboliti o diminuiti colla legge annuale del bilancio.

Articolo 4.

Il Governo del Re è autorizzato a consentire l'importazione temporanea del riso con lolla destinato all'esportazione dopo la lavorazione. Le discipline per tale importazione temporanea saranno determinate con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato.

Il decreto dopo due anni di esperimento sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Articolo 5.

La tassa di fabbricazione del glucosio, di cui all'art. 8 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Serie 3ª), è fissata a lire 20 il quintale.

(*) I dazi segnati con asterisco non saranno applicati che alla scadenza dei trattati di commercio vigenti.

Il Governo del Re è autorizzato a rimborsare la tassa di fabbricazione sul glucosio adulterato per servire ad usi industriali.

Le formalità riguardanti l'adulterazione ed il rimborso della tassa saranno stabilite con decreto Reale, udito il Consiglio superiore dell'industria e commercio.

Articolo 6.

La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la sopratassa di confine sugli spiriti importati dall'estero sono stabilite nella misura di lire 1 80 per ogni ettolitro e per grado dell'alcoolometro centesimale alla temperatura di gradi 15 56 del termometro centigrado.

Articolo 7.

Per le industrie le quali usano l'alcool come materia prima, sarà conceduta la restituzione della tassa nella misura di lire una e centesimi cinquanta per grado e per ettolitro.

Sull'alcool adoperato per la fabbricazione dell'enocianina la tassa sarà restituita per intero.

Articolo 8.

Durante il primo trimestre dall'applicazione della legge 16 giugno 1887, n. 4570 (Serie 3ª), la restituzione della tassa per gli spiriti esportati, tanto naturali quanto sotto forma di liquori, di mosti o di vini conciati, e per quelli adoperati dalle industrie come materia prima, continuerà a farsi sulla base della tassa precedentemente in vigore.

Articolo 9.

Per l'applicazione della tassa di fabbricazione sugli spiriti nelle fabbriche di 2ª categoria, il Governo determinerà con decreto Reale:

a) l'applicazione alle fabbriche aventi carattere industriale, del misuratore meccanico e della sorveglianza permanente, prescrivendo la misura dell'abbuono da concedere;

b) il procedimento per i ricorsi contro gli accertamenti della tassa e la composizione delle Commissioni delegate a giudicarne, tanto in prima istanza, quanto in revisione;

c) le discipline della vigilanza governativa che sarà sostituita alla vigilanza dei comuni e alla corrispondente partecipazione nel prodotto della tassa nelle piccole distillerie.

Articolo 10.

Il decreto Reale di cui all'articolo precedente sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge contemporaneamente al bilancio 1889-90.

Articolo 11.

Alla tariffa mensile per la fabbricazione delle polveri da sparo, stabilita all'articolo 2 della legge 5 giugno 1869, n. 5111, è sostituita la tariffa giornaliera seguente:

Per ogni pestello, fino alla capacità massima di 10 litri del rispettivo mortaio, lire 6 50;

Per ogni litro o frazione in più, lire 0 65;

Per ogni apparecchio a macina fino ad un metro quadrato di superficie del bacino coperto dalle macine del loro giro, lire 42;

Per ogni decimetro quadrato o frazione in più, lire 0 42;

Per ogni botte tritatoria fino alla capacità massima di 500 litri, lire 160;

Per ogni 10 litri o frazione in più, lire 3 20.

La suddetta tariffa corrisponde all'intero processo di triturazione e di mescolanza delle sostanze di cui si compone la polvere da sparo. Resta quindi proibita ogni preparazione preventiva, e, scorso il termine della lavorazione tassata, saranno posti fuori di esercizio tutti i meccanismi che hanno per iscopo la triturazione e la mescolanza delle tre sostanze.

Articolo 12.

Per gli effetti della tariffa, di cui all'articolo precedente, il periodo di lavorazione continuativa non può essere inferiore a sei giorni.

Per i piccoli polverifici i quali dispongono di un solo apparecchio, di misura non superiore alle minime contemplate nella tariffa, tale periodo potrà essere diminuito fino a tre giorni.

Se, per misura di sicurezza pubblica o per volontà del fabbricante, la lavorazione resti sospesa nella notte, le tasse registrate nella tariffa saranno diminuite di un terzo.

Articolo 13.

Per le fabbriche dei composti a base di nitroglicerina e di prodotti esplodenti di qualsiasi altra sorta, nonchè per quelle che producono la polvere pirica con sistemi o meccanismi diversi da quelli considerati dalla tariffa, la tassa giornaliera dovuta per l'intero opificio sarà ragguagliata alla produzione media che può ottenersi col sistema e con l'orario dichiarato dal fabbricante, e coi mezzi di cui questo dispone, in ragione di lire 0 80 per ogni chilogramma di polvere e di lire 1 20 per ogni chilogramma di qualsiasi altro prodotto esplodente.

Nella dichiarazione del fabbricante saranno enumerati e descritti gli apparecchi dei quali intende servirsi.

Articolo 14.

Gli esercenti delle fabbriche considerate nell'articolo precedente, i quali non accettino di pagare la quota giornaliera di tassa nella misura dall'amministrazione stabilita, potranno ottenere che la tassa sia riscossa in ragione della produzione effettiva accertata da agenti della finanza, purchè sostengano la metà della spesa a ciò necessaria.

Articolo 15.

La fabbricazione di polvere eseguita con preparazione preventiva delle materie sarà assimilata alle fabbricazioni non legittimate e punita a termini dell'art. 15 della legge 5 giugno 1869, n. 5111.

Con la pubblicazione della presente legge si intendono risoluti i contratti di abbonamento in corso. Il giorno della risoluzione dei contratti sarà stabilito con decreto ministeriale.

Articolo 16.

I permessi per il trasporto e per il deposito delle polveri e degli altri prodotti esplodenti non saranno rilasciati se non ne è giustificata la provenienza.

Articolo 17.

Il Governo del Re ha facoltà di ridurre a testo unico le leggi relative alla tassa di fabbricazione sulle materie esplodenti e di disciplinarne l'applicazione mediante regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Articolo 18.

Le disposizioni della presente legge riguardanti i dazi di confine costituiscono parte integrante della riforma doganale.

Articolo 19.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere ai caffettieri e ai fabbricanti di ghiaccio, con quelle discipline e norme che riterrà più convenienti, il sale destinato ad uso di refrigerante, al prezzo di lire 20 il quintale.

Articolo 20.

La presente legge avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1887.

UMBERTO.

A. Magliani.
B. Grimaldi.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il Numero 4664 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 23 giugno 1887, n. 4591, che approvò lo stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Visto il R. decreto 27 giugno 1884, n. 2492, che stabilì il ruolo organico del personale dell'Amministrazione Centrale della Guerra, e l'altro R. decreto 10 febbraio 1887, n. 4336, che ha modificato lo stesso ruolo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della Guerra è aumentato di:

1. Archivista di 2ª classe . . . . L. 3200
14. Ufficiali d'ordine di 1ª classe . . » 2200
21. Ufficiali d'ordine di 2ª classe . . » 1800
27. Ufficiali d'ordine di 3ª classe . . » 1500

Art. 2. Sono soppressi nel predetto ruolo i posti di scrivano locale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1887.

UMBERTO.

Bertolè Viale.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il Numero 4650 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (Serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. decreto 25 novembre 1886, che approva il regolamento per l'esecuzione delle sopraindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato gli affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari, da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polveri esistente nella piazza d'armi di Bari, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1887.

UMBERTO.

E. BERTOLÈ-VIALE.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **4651** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (Serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. decreto 25 novembre 1886, che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla polveriera di Aosta vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1887.

UMBERTO.

BERTOLÈ VIALE.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **4653** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico. I comuni di Molocchio, Oppido Mamertina, Santa Cristina d'Aspromonte, Scido, Tresilico, Varapodio, componenti il mandamento di Oppido Mamertina, sono staccati dal distretto dell'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Palmi ed aggregato al distretto dell'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Radicena, a partire dal 1° giugno 1887.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1887.

UMBERTO.

MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Num. **MMDXCIV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Veduta l'istanza 6 marzo 1887 con la quale la Congregazione di carità di Savignano chiede l'erezione in Corpo morale del Ricovero per i vecchi fondato mercè elargizioni di privati o dei Corpi morali, e la contemporanea approvazione dello statuto organico;

Veduto detto statuto organico;

Veduta la deliberazione 25 febbraio 1887 della Deputazione provinciale di Forlì;

Veduti gli altri atti corrispondenti e ritenuto che il Ricovero provvede al suo scopo colle rendite del proprio patrimonio e coi larghi sussidi del comune, della Cassa di risparmio e della Banca popolare del luogo, tanto che col bilancio in corso l'Opera pia presenta un attivo di lire 10,000 circa;

Veduta la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Ricovero per i vecchi come sopra, fondato in Savignano di Romagna, è eretto in Corpo morale.

Art. 2. È approvato il suo statuto organico in data 7 maggio 1887, composto di undici articoli, visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il N. **MMDXCV** *(Serie 3ª, parte supplement.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Veduto il testamento 5 giugno 1873 con cui Maria Battistetti, vedova Daneluzzo, disposti alcuni legati, istituiva eredi nel resto della sua sostanza i poveri del comune di Concordia Sagittaria, ordinando che i redditi corrispondenti siano distribuiti annualmente a cinquanta famiglie circa fra le più povere del comune medesimo;

Veduta l'istanza presentata dagli Amministratori testamentari per ottenere l'erezione in Corpo morale della pia Opera e l'approvazione del corrispondente statuto organico;

Veduto detto statuto organico;

Vedute le deliberazioni 10 aprile 1883, 26 maggio 1885 e 13 aprile 1886 della Deputazione provinciale di Venezia, e ritenuto che la sostanza lasciata dalla Pia testatrice, costituita di beni mobili ed immobili, presenta un valore netto a favore del pio Istituto di lire 9242 51;

Veduta la legge del 5 giugno 1850 e 3 agosto 1862;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'Opera pia Battistetti come sopra fondata in Concordia Saggittaria, è eretta in Corpo morale, ed è autorizzata ad accettare il lascito che costituisce il suo patrimonio.

Art. 2. È approvato il corrispondente statuto organico in data 20 ottobre 1885, cancellandosi l'articolo 2° delle disposizioni transitorie.

Detto statuto resta così composto di undici articoli, e di una disposizione transitoria, e sarà visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Num. **MMDXCVIII** *(Serie 3ª parte supplement.), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni 30 ottobre 1886 e 17 gennaio 1887 del Consiglio comunale di Casteltermini, approvate il 5 aprile scorso dalla Deputazione provinciale di Girgenti, con le quali deliberazioni si stabilì il reparto della tassa di famiglia da applicarsi nel quinquennio 1887-1891;

Veduto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Veduto l'art. 2 del regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Girgenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico. È data facoltà al comune di Casteltermini di applicare nel quinquennio 1887-1891 la tassa di famiglia col massimo di lire cinquanta, in base al reparto stabilito con la prima delle citate deliberazioni consigliari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1887.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Num. **MMDXCIX** *(Serie 3ª, parte supplement.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 1° agosto e 22 novembre 1886 del Consiglio comunale di Livorno, relative alle riforme da introdursi nell'ordinamento amministrativo e tecnico dello Spedale civile di quella città;

Vista la deliberazione 31 dicembre 1886 della Deputazione provinciale di Livorno;

Ritenuto che le anzidette riforme, introdotte in apposito disegno di statuto organico da sostituirsi a quello ora in vigore, sono principalmente dirette alla sistemazione del personale dei varii servizii amministrativo, sanitario, economico e di assistenza dello Spedale suddetto, alla coordinazione ed al migliore assetto dei servizi medesimi nell'interesse delle cospicue beneficenze di quell'importante Istituto ospitaliero;

Visto il nuovo disegno di statuto organico a tal uopo redatto, nonchè i ruoli organici al medesimo annessi;

Visti gli articoli 23 e 24 della legge 3 agosto 1862, n. 753 sulle Opere pie;

Visti i pareri 15 aprile e 10 giugno 1887 del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le riforme da introdursi nell'ordinamento amministrativo e tecnico dello Spedale civile di Livorno, quali risultano dall'accennato statuto organico, composto di trentasette articoli, che viene parimenti da Noi approvato, unitamente ai ruoli organici che ne fanno parte integrante, e sarà, d'ordine Nostro, visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio

Divisione Industria, Commercio e Credito — Sezione 3.a

BANCO DI NAPOLI — Riassunto della Situazione dal dì 20 al 30 del mese di giugno 1887.

	Situazione del 20 Giugno		Situazione del 30 Giugno	
Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolazione (Regio decreto 23 settembre 1874, n. 2237)	L. 48,750,000 »		L 48,750,000 »	
ATTIVO.				
Cassa e riserva. Numerario in riserva	L. 117,074,817 10		L. 116,981,202 16	
Cassa e riserva. Totale cassa e riserva		L. 122,534,742 10		L. 127,708,852 16
Portafoglio. Cambiali a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 123,232,932 10		L. 139,139,110 67	
Portafoglio. Cambiali a scadenza maggiore di 3 mesi	» »		» »	
Totale	L. 123,232,932 10		L. 139,139,110 67	
Portafoglio. Buoni del Tesoro a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. »	L. 123,349,402 12	L. 1,552,080 »	L. 140,822,529 59
Portafoglio. Buoni del Tesoro a scadenza maggiore di 3 mesi	» »		» »	
Totale	L »		L. 1,552,080 »	
Portafoglio. Cedole di rendita e cartelle estratte	L. 116,470 02		L. 131,338 92	
Anticipazioni		L. 38,955,652 49		L. 39,283,622 50
Impieghi diretti. Buoni del Tesoro acquistati direttamente	L. 2,069,440 »		L. 2,069,440 »	
Impieghi diretti. Fondi pubblici e titoli	» 10 801,693 90		» 6,062,284 15	
Impieghi diretti. Immobili	» 2,610,429 60	L. 25,612,447 54	» 2,610,429 60	L. 20,893,037 79
Impieghi diretti. Altri impieghi diretti	» 10,130,884 04		» 10,150,884 04	
Titoli. Fondi pubblici e titoli per conto della massa di rispetto	L. »		L. »	
Titoli. Fondi pubblici e titoli pel fondo pensioni o cassa di previdenza	» »	L. 1,281,251 38	» »	L. 1,187,676 33
Titoli. Effetti ricevuti all'incasso	» 1,281,251 38		» 1,187,676 33	
Crediti		L. 49,969,304 66		L. 56,037,508 42
Sofferenze		» 8,906,026 70		» 8,866,844 55
Depositi		» 112,105,872 22		» 113,789,853 21
Partite varie		» 44,162,068 71		» 46,477,221 18
Totale		L. 526,876,767 92		L. 555,067,145 73
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso		» 2,174,987 46		» 2,954,465 05
Totale generale		L. 529,051,755 38		L. 558,021,610 78
PASSIVO.				
Capitale		L. 48,750,000 »		L. 48,750,000 »
Massa di rispetto		» 16,700,000 »		» 16,700,000 »
Circolazione. giusta il limite fissato dalla legge 30 aprile 1874	L. 163,435,606 »	L. (1) 214,040,443 50	L. 191,158,075 »	L. (4) 241,054,545 »
Circolazione. coperta da altrettanta riserva (Legge 28 giugno 1885)	» 50,604,837 50		» 49,896,470 »	
Conti correnti ed altri debiti a vista		L. (2) 53,159,937 91		L (5) 55,013,196 »
Conti correnti ed altri debiti a scadenza		» 55,960,603 50		» 53,509,852 47
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro		» 112,105,872 22		» 113,789,853 21
Partite varie		» 23,763,493 04		» 24,222,457 74
Totale		L. 524,480,350 17		L. 553,039,904 42
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso		» 4,571,405 21		» 4,981,706 36
Totale generale		L. 529,051,755 38		L. 558,021,610 78
Distinta della Cassa e Riserva.				
Oro decimale		L. 66,958,155 »		L. 66,990,060 »
Argento al titolo di 900		» 6,794,170 »		» 6,940,580 »
Argento divisionale		» 2,724,135 »		» 2,328,028 50
Oro ed argento non decimale		» 88,270 97		» 93,166 59
Bronzo nella proporzione dell'uno per mille (Art. 30 regolamento 21 gennaio 1875)		» 51 814 13		» 52,692 07
Biglietti già consorziali		» 15,625,377 »		» 15,644,735 »
Biglietti di Stato		» 24,832,895 »		» 24,934,910 »
Riserva		L. 117,074,817 10		L. 116,984,202 16
Biglietti di altri Istituti di emissione		» 5.459,925 »		« 10,724,650 »
Bronzo eccedente la proporzione dell'uno per mille		» »		» »
Cassa		L. 122,534,742 10		L. 127,708,852 16

(1) Sono d'aggiungersi L. 1,216,250 equivalenti ai biglietti della Banca Romana nelle Casse del Banco — (2) Carta nominativa L. 33,139,401 59.
(4) Sono d'aggiungersi L. 603,125 equivalenti ai biglietti della Banca Romana nelle Casse del Banco — (5) Carta nominativa L. 35,043,344 54.

	Situazione del 20 Giugno		Situazione del 30 Giugno	
Biglietti in circolazione.				
VALORE	Numero	Ammontare	Numero	Ammontare
Da Lire 25	363,505	L. 9,087,625 »	386,397	L. 9,659,925 »
» 50	951,028	» 47,551,400 »	1,014,136	» 52,206,800 »
» 100	804,200	» 80,420,000 »	859,192	» 85,919,200 »
» 200	72,258	» 14,451,600 »	76,915	» 15,383,000 »
» 500	75,459	» 37,729,500 »	83,467	» 41,733,500 »
» 1000	25,702	» 25,702,000 »	36,441	» 36,441,000 »
Totale		L. 214,942,125 »		L. 241,343,425 »
Biglietti di tagli da levarsi di corso.				
Da Lire 0 50	248,691	L. 124,360 50	248,584	L. 124,292 »
» 1 »	»	» »	»	» »
» 2 »	701	» 1,408 »	701	» 1,403 »
» 5 »	22,594	» 112,970 »	22,593	» 112,965 »
» 10 »	1,424	» 14,240 »	1,422	» 14,220 »
» 20 »	1,670	» 33,400 »	1,668	» 33,360 »
» 25 »	»	» »	»	» »
» 40 »	»	» »	»	» »
» 250 »	113	» 28,250 »	112	» 28,000
Totale		(3) L. 215,256,693 50		(6) L. 241,657,670 »

	Situazione del 20 Giugno		Situazione del 30 Giugno	
Il rapporto fra il capitale	L. 48,750,000 »		L. 48,750,000 »	
e la circolazione	» 214,040,443 50	è di uno a 4 39	» 241,054,545 »	è di uno a 4 94
Il rapporto fra la riserva	» 117,074,817 10		» 116,984,202 16	
e la circolazione	» 214,040,443 50	è di uno a 1 82	» 241,054,545 »	è di uno a 2 06
Il rapporto fra la riserva	» 117,074,817 10		» 116,984,202 16	
e la circolazione	» 214,040,443 50		» 241,054,545 »	
e gli altri debiti a vista	» 53,159,937 91		» 55,013,196 »	
Totale	» 267,200,381 41	è di uno a 2 28	» 296,067,741 »	è di uno a 2 53
Dedotta la circolazione autorizzata colla legge 28 giugno 1885 e la corrispondente riserva:				
Il rapporto fra il capitale utile	L. 48,750,000 »		L. 48,750,000 »	
e la circolazione	» 163,435,606 »	è di uno a 3 35	» 191,158,075 »	è di uno a 3 92
Il rapporto fra la riserva	» 66,469,979 30		» 67,087,732 16	
e la circolazione	» 163,435,606 »	è di uno a 2 45	» 191,158,075 »	è di uno a 2 84
Il rapporto fra la riserva	» 66,469,979 30		» 67,087,732 16	
e la circolazione	» 163,435,606 »		» 191,158,075 »	
e gli altri debiti a vista	» 53,159,937 91		» 55,013,196 »	
Totale	» 216,595,543 91	è di uno a 3 25	» 246,171,271 »	è di uno a 3 66

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.	Situazione del 20 Giugno		Situazione del 30 Giugno	
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	p. %	5 1/2	p. %	5 1/2
Per le anticipazioni su titoli e valori	»	5 1/2	»	5 1/2
Per le anticipazioni su sete	»	»	»	»
Per le anticipazioni su altri generi (Banco di Napoli)	»	4—6	»	4—6
Sui conti correnti passivi	»	2 1/2 3	»	2 1/2 3
Prezzo corrente delle azioni	L.	»	L.	»
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	»	»	»	»

(3) Circolazione L. 215,256,693 50 — Meno biglietti Banca Romana L. 1,216,250 — Residuo L. 214,040,443 50.
(6) Circolazione L. 241,657,670 — Meno biglietti Banca Romana L. 603,125 — Residuo L. 241,054,545.

BANCA NAZIONALE TOSCANA — Riassunto della Situazione dal dì 20 al 30 del mese di giugno 1887.

	Situazione del 20 Giugno		Situazione del 30 Giugno	
Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolazione (R. decreto 23 settembre 1874, n. 2237)	L. 21,000,000 »		L. 21,000,000 »	
ATTIVO.				
Cassa e riserva. Numerario in riserva	L. 35,441,917 01		L. 35,658,339 72	
Cassa e riserva. Totale cassa e riserva		L. 41,491,883 70		L. 42,381,449 64
Portafoglio. Cambiali a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 44,737,647 35		L. 49,291,557 58	
Portafoglio. Cambiali a scadenza maggiore di 3 mesi	» 4,904,663 63		5,591,859 »	
Totale	L. 49,642,310 98		L. 54,883,426 58	
Portafoglio. Buoni del Tesoro a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. »	L. 49,642,310 98	L. »	L. 54,883,416 58
Portafoglio. Buoni del Tesoro a scadenza maggiore di 3 mesi	» »		» »	
Totale	L. »		L. »	
Portafoglio. Cedole di rendita e cartelle estratte	L. »		L. »	
Anticipazioni		L. 5,927,899 »		L. 5,936,009 »
Impieghi diretti. Buoni del Tesoro acquistati direttamente	L. »		L. »	
Impieghi diretti. Fondi pubblici e titoli	» 10,132,549 37		» 10,041,421 99	
Impieghi diretti. Immobili	» 30,006 77	L. 18,518,037 46	» 30,006 77	L. 18,426,910 08
Impieghi diretti. Altri impieghi diretti	» 8,355,481 32		» 8,355,481 32	
Titoli. Fondi pubblici e titoli per conto della massa di rispetto	L. 2,368,122 70		L. 2,368,122 70	
Titoli. Fondi pubblici e titoli pel fondo pensioni o cassa di previdenza	» »	L. 6,052,138 08	» »	L. 8,512,112 55
Titoli. Effetti ricevuti all'incasso	» 3,684,015 38		» 6,143,989 85	
Crediti		L. 20,028,368 62		L. 20,378,782 82
Sofferenze		» 137,956 56		» 95,738 04
Depositi		» 32,718,304 37		» 32,336,553 20
Partite varie		» 6,386,576 61		» 6,392,012 65
Totale		L. 180,903,475 38		L. 189,342,984 56
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso		» 489,080 78		» 847,744 88
Totale generale		L. 181,392,556 16		L. 190,190,729 44
PASSIVO.				
Capitale		L. 30,000,000 »		L. 30 000,000 »
Massa di rispetto		» 3,454,410 38		» 3,454,410 38
Circolazione. giusta il limite fissato dalla legge 30 aprile 1874	L. 65,523,453 »	L. 79,722,979 »	L. 75,514,260 »	L. 89,682,779 »
Circolazione. coperta da altrettanta riserva (Legge 28 giugno 1885)	» 14,199,526 »		» 14,168,519 »	
Conti correnti ed altri debiti a vista		L. 727,173 23		L. 1,469,460 30
Conti correnti ed altri debiti a scadenza		» 27,081,429 10		» 26,652,560 85
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro		» 32,718,304 37		» 32,336,553 20
Partite varie		» 5,915,488 02		» 4,532,600 62
Totale		L. 179,619,784 10		L. 188,128,364 35
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso.		» 1,772,772 06		» 2,062,365 09
Totale generale		L. 181,392,556 16		L. 190,190,729 44

Distinta della Cassa e Riserva.

	Situazione del 20 Giugno	Situazione del 30 Giugno
Oro decimale	L. 16,574,535 »	L. 16,568,515 »
Argento al titolo di 900	» 4,005,475 »	» 5,958,340 »
Argento divisionale	» 719,991 »	» 674,435 50
Oro ed argento non decimale	» »	» »
Bronzo nella proporzione dell'uno per mille (Art. 30 regolamento 21 gennaio 1875)	» 35,406 51	» 35,622 72
Biglietti già consorziali	» 6,499,639 50	» 6,503,691 50
Biglietti di Stato	» 7,606,870 »	» 7,917,735 »
Riserva	L. 35,441,917 01	L. 35,658,339 72
Effetti in corso d'esazione	» 2,768,491 93	» 3,981,851 45
Biglietti di altri Istituti di emissione	» 3,228,200 »	» 2,690,025 »
Bronzo eccedente la proporzione dell'uno per mille	» 53,274 76	» 51,233 47
Cassa	L. 41,491,883 70	L. 42,381,449 64

	Situazione del 20 Giugno		Situazione del 30 Giugno	
Biglietti in circolazione.				
VALORE.	Numero	Ammontare	Numero	Ammontare
Da Lire 25	247,479	L. 6,186,975 »	260,133	L. 6,503,325 »
» 50	229,171	» 11,458,550 »	257,068	» 12,853,400 »
» 100	225,464	» 22,546,400 »	233,893	» 23,389,300 »
» 200	54,317	» 10,863,400 »	56,688	» 11,337,600 »
» 500	31,147	» 15,573,500 »	34,190	» 17,095,000 »
» 1000	12,958	» 12,958,000 »	18,368	» 18,368,000 »
Totale		L. 79,586,825 »		L. 89,546,625 »
Biglietti di tagli da levarsi in corso.				
Da Lire 0 50	143,770	L. 71,885 »	143,770	L. 71,885 »
» 1 »	26,232	» 26,232 »	26,232	» 26,232 »
» 2 »	5,846	» 11,692 »	5,846	» 11,692 »
» 5 »	395	» 1,975 »	395	» 1,975 »
» 10 »	267	» 2,670 »	267	» 2,670 »
» 20 »	1,085	» 21,700 »	1,085	» 21,700 »
» 25 »	»	» »	»	» »
» 40 »	»	» »	»	» »
» 250 »	»	» »	»	» »
Totale		L. 79,722,979 »		L. 89,682,779

	Situazione del 20 Giugno	Situazione del 30 Giugno
Il rapporto fra il capitale	L. 21,000,000 »	L. 21,000,000 »
e la circolazione	» 79,722,979 » è di uno a 3 80	» 89,682,779 » è di uno a 4 27
Il rapporto fra la riserva	» 35,441,917 01	» 35,658,339 72
e la circolazione	» 79,722,979 » è di uno a 2 25	» 89,682,779 » è di uno a 2 51
Il rapporto fra la riserva	» 35,441,917 01	35,658,339 72
e la circolazione	» 79,722,979 »	89,682,779 »
e gli altri debiti a vista	» 727,173 23	» 1,469,460 30
Totale	» 80,450,152 23 è di uno a 2 27	» 91,152,239 30 è di uno a 2 55

Dedotta la circolazione autorizzata colla legge 28 giugno 1885 e la corrispondente riserva:

	Situazione del 20 Giugno	Situazione del 30 Giugno
Il rapporto fra il capitale utile	L. 21,000,000 »	L. 21,000,000 »
e la circolazione	» 65,523,453 » è di uno a 3 12	» 75,514,260 » è di uno a 3 6
Il rapporto fra la riserva	» 21,242,391 07	» 21,489,820 10
e la circolazione	» 65,523,453 » è di uno a 3 08	» 75,514,260 » è di uno a 3 51
Il rapporto fra la riserva	» 21,242,391 07	» 21,489,820 10
e la circolazione	» 65,523,453 »	» 75,514,260 »
e gli altri debiti a vista	» 727,173 23	» 1,469,460 30
Totale	» 66,250,626 23 è di uno a 3 12	» 76,983,720 30 è di uno a 3 58

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

	Situazione del 20 Giugno	Situazione del 30 Giugno
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	p. % 5 1/2	p. % 5 1/2
Per le anticipazioni su titoli e valori	» 5 1/2	» 5 1/2
Per le anticipazioni su sete	» 5 1/2	» 5 1/2
Per le anticipazioni su altri generi (Banco di Napoli)	» » »	» » »
Sui conti correnti passivi	» 2 »	» 2 »
Prezzo corrente delle azioni	L. 1132 »	L. 1134 »
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	» 5 »	» 5 »

Firenze, lì 8 luglio 1887.

Visto — Per il Direttore Generale
Il Segretario Generale: ATTELIUS.

Il Capo Contabile: A. CARRARESI.

BANCA ROMANA — RIASSUNTO della Situazione dal dì 20 al 30 del mese di giugno 1887.

	Situazione del 20 Giugno		Situazione del 30 Giugno	
Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolazione (R. decreto 23 settembre 1874, n. 2237)	L. 15,000,000 »		L. 15,000,000 »	
ATTIVO.				
Cassa e riserva. — Numerario in riserva	L. 18,269,327 51		L. 18,770,224 76	
Cassa e riserva. — Totale casse e riserva		L. 18,467,127 51		L. 18,987,224 76
Portafoglio — Cambiali — a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 38,829,822 26		L. 41,358,656 55	
Portafoglio — Cambiali — a scadenza maggiore di 3 mesi	» 2,457,588 »		» 2,452,763 »	
Totale	L 41,287,410 26		L. 43,311,419 55	
Portafoglio — Buoni del Tesoro — a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. »	L. 41,287,410 26	L. »	L. 43,811,419 55
Portafoglio — Buoni del Tesoro — a scadenza maggiore di 3 mesi	» »		» »	
Totale	L. »		L. »	
Portafoglio — Cedole di rendita e cartelle estratte	L. »		L. »	
Anticipazioni		L. 673,574 45		L. 678,574 45
Impieghi diretti. — Buoni del Tesoro acquistati direttamente	L. »		L. »	
Impieghi diretti. — Fondi pubblici e titoli	» »		» »	
Impieghi diretti. — Immobili	» 3,924,120 20	L. 3,924,120 20	» 3,924,120 20	L. 3,924,120 20
Impieghi diretti. — Altri impieghi diretti	» »		» »	
Titoli — Fondi pubblici e titoli per conto della massa di rispetto	L. 3,035,071 64		L. 2,791,179 22	
Titoli — Fondi pubblici e titoli pel fondo pensioni o cassa di previdenza	» 273,479 20	L. 3,308,550 84	» 273,479 20	L. 3,064,658 42
Titoli — Effetti ricevuti all'incasso	» »		» »	
Crediti		L. 19,694,127 88		L. 20,105,672 44
Sofferenze		» 2,468,679 58		» 2,474,974 23
Depositi		» 10,992,575 »		» 11,068,575 »
Partite varie		» 5,660,068 01		» 5,744,307 07
Totale		L. 106,476,233 73		L. 109,859,526 12
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso		» 216,316 27		» 626,852 21
Totale generale		L. 106,692,550 »		L. 110,486,378 33
PASSIVO.				
Capitale		L. 15,000,000 »		L. 15,000,000 »
Massa di rispetto		» 3,915,593 72		» 3,915,593 72
Circolazione. — giusta il limite fissato dalla legge 30 aprile 1874	45,874,891 »	L. 48,460,239 »	L. 48,322,571 »	L. 51,633,814 »
Circolazione. — coperta da altrettanta riserva (Legge 28 giugno 1885)	2,585,348 »		» 3,311,243 »	
Conti correnti ed altri debiti a vista		L. 2,051,938 04		L. 1,376,941 04
Conti correnti ed altri debiti a scadenza		» 24,036,774 36		» 25,195,073 02
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro		» 10,992,575 »		» 11,068,575 »
Partite varie		» 1,226,938 09		» 1,135,590 40
Totale		L. 105,684,058 21		L. 109,325,590 40
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso		» 1,008,491 79		» 1,160,788 15
Totale generale		L. 106,692,550 »		L. 110,486,378 33
Distinta della Cassa e Riserva.				
Oro decimale		L. 12,867,120 »		L. 12,973,625 »
Argento al titolo di 900		» 2,531,190 »		» 2,519,050 »
Argento divisionale		» 649,905 »		» 1,052,027 »
Oro ed argento non decimale		» »		» »
Bronzo nella proporzione dell'uno per mille (Art. 30 regolamento 21 gennaio 1875)		» 267 51		» 302 76
Biglietti già consorziali		» 310,090 »		» 307,125 »
Biglietti di Stato		» 1,910,755 »		» 1,918,095 »
Riserva		L. 18,269,327 51		L. 18,770,224 76
Biglietti di altri Istituti di emissione		» 197,800 »		» 217,000 »
Bronzo eccedente la proporzione dell'uno per mille		» »		» »
Cassa		L. 18,467,127 51		L. 18,987,224 76

Biglietti in circolazione.	Situazione del 20 Giugno		Situazione del 30 Giugno	
VALORE.	Numero	Ammontare	Numero	Ammontare
Da Lire 25	269,634	L. 6,740,850 »	271,077	L. 6,776,925 »
» 50	179,583	» 8,979,150 »	179,377	» 8,968,850 »
» 100	74,528	» 7,452,800 »	75,481	» 7,548,100 »
» 200	8,752	» 1,750,400 »	9,927	» 1,985,400 »
» 500	14,049	» 7,024,500 »	16,254	» 8,127,000 »
» 1000	16,387	» 16,387,000 »	18,102	» 18,102,000 »
Totale		L. 48,334,700 »		L. 51,508,275 »
Biglietti di tagli da levarsi di corso.				
Da Lire 0 50	127,580	L. 63,790 »	127,580	L. 63,790 »
» 1 »	35,549	» 35,549 »	35,549	» 35,549 »
» 2 »	»	» »	»	» »
» 5 »	2,154	» 10,770 »	2,154	» 10,770 »
» 10 »	941	» 9,410 »	941	» 9,410 »
» 20 »	301	» 6,020 »	301	» 6,020 »
» 25 »	»	» »	»	» »
» 40 »	»	» »	»	» »
» 250 »	»	» »	»	» »
Totale		L. 48,460,239 »		L. 51,633,814 »

	Situazione del 20 Giugno		Situazione del 30 Giugno	
Il rapporto fra il capitale	L. 15,000,000 »		L. 15,000,000 »	
e la circolazione	» 48.460,239 »	è di uno a 3 230	» 51,633,814 »	è di uno a 3 442
Il rapporto fra la riserva	» 18,269,329 »		» 18,770,221 »	
e la circolazione	» 48,460,239 »	è di uno a 2 652	» 51,633,814 »	è di uno a 2 750
Il rapporto fra la riserva	» 18,269,327 »		» 18,770,224 »	
e la circolazione	» 48,460,239 »		» 51,633,814 »	
e gli altri debiti a vista	» 1,051,938 »		» 1,376,944 »	
Totale	» 50,512,177 »	è di uno a 2 764	» 53,010,758 »	è di uno a 2 824
Dedotta la circolazione autorizzata colla legge 28 giugno 1885 e la corrispondente riserva:				
Il rapporto fra il capitale utile	L. 15,000,000 »		L. 15,000,000 »	
e la circolazione	» 45,874,091 »	è di uno a 3 058	» 48,322,571 »	è di uno a 3 221
Il rapporto fra la riserva	» 15,683,979 »		» 15,458,981 »	
e la circolazione	» 45,874,891 »	è di uno a 2 925	» 48,322,571 »	è di uno a 3 125
Il rapporto fra la riserva	» 15,683,979 »		» 15,458,981 »	
e la circolazione	» 45,884,891 »		» 48,322,571 »	
e gli altri debiti a vista	» 2,051,938 »		» 1,376,944 »	
Totale	» 47,926,829 »	è di uno a 3 055	» 49,699,515 »	è di uno a 3 214

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.	Situazione del 20 Giugno		Situazione del 30 Giugno	
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	p. %	5 ½	p. %	5 ½
Per le anticipazioni su titoli e valori	»	Id.	»	Id.
Per le anticipazioni su sete	»	»	»	»
Per le anticipazioni su altri generi (Banco di Napoli)	»	»	»	»
Sui conti correnti passivi	»	2 e 2 ½	»	2 e 2 ½
Prezzo corrente delle azioni	L.	1180 »	L.	1179 »
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	»	6 %	»	6 %

Roma, 6 giugno 1887.

Il governatore
B. TANLONGO

Il capo contabile
P. SERVENTI

BANCO DI SICILIA — Riassunto della Situazione dal dì 20 al 30 del mese di giugno 1887.

	Situazione del 20 Giugno.		Situazione del 10 Giugno	
Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolazione (R. decreto 23 settembre 1874, n. 2237)		L. 12,000,000 »		L. 12,000,000 »
ATTIVO.				
Cassa e riserva. — Numerario in riserva	L. 28,654,149 97		L. 28,544,912 53	
Cassa e riserva. — Totale cassa e riserva		L. 31,045,524 97		L. 31,723,362 53
Portafoglio — Cambiali — a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 44,460,362 86		L. 46,360,409 07	
Portafoglio — Cambiali — a scadenza maggiore di 3 mesi	» 1,558,112 06		» 1,442,826 34	
Totale	L. 46,018,474 92		L. 47,803,235 41	
Portafoglio — Buoni del Tesoro — a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. »	L. 46,020,827 99	L. »	L. 47,805,588 48
Portafoglio — Buoni del Tesoro — a scadenza maggiore di 3 mesi	» »		» »	
Totale	L. »		L. »	
Portafoglio — Cedole di rendita e cartelle estratte	L. 2,353 07		L. 2,353 07	
Anticipazioni		L. 8,365,930 73		L. 8,382,762 95
Impieghi diretti — Buoni del Tesoro acquistati direttamente	L. »		L. »	
Impieghi diretti — Fondi pubblici e titoli	» 6,134 95	L. 20,892 57	» 6,134 95	L. 20,892 57
Impieghi diretti — Immobili	» 14,757 62		» 14,757 62	
Impieghi diretti — Altri impieghi diretti	» »		» »	
Titoli — Fondi pubblici e titoli per conto della massa di rispetto	L. 57,479 48		L. 57,479 48	
Titoli — Fondi pubblici e titoli pel fondo pensioni o cassa di previdenza	» 278,604 91	L. 1,763,172 74	» 293,814 91	L. 2,078,082 65
Titoli — Effetti ricevuti all'incasso	» 1,427,088 35		» 1,726,788 26	
Crediti		L. 5,231,241 75		L. 4,496,767 71
Sofferenze		» 1,798,988 21		» 1,773,557 16
Depositi		» 16,246,505 64		» 16,428,974 64
Partite varie		» 14,809,966 07		» 15,194,379 95
Totale		L. 125,303,050 67		L. 127,904,368 64
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso.		» 664,095 13		» 733,757 49
Totale generale		L. 125,967,145 80		L. 128,638,126 13
PASSIVO.				
Capitale		L. 12,000,000 »		L. 12,000,000 »
Massa di rispetto		» 3,800,000 »		» 3,800,000 »
Circolazione. — giusta il limite fissato dalla legge 30 aprile 1874	L. 43,238,881 62	L. 51,341,254 »	43,952,260 75	L. 51,801,379 »
Circolazione. — coperta da altrettanta riserva (Legge 28 giugno 1885)	» 8,102,372 38		7,849,118 25	
Conti correnti ed altri debiti a vista		L. 25,655,332 77		L. 26,207,382 84
Conti correnti ed altri debiti a scadenza		» 6,294,550 74		» 5,722,298 60
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro		» 16,246,505 64		» 16,428,974 64
Partite varie		» 9,244,994 62		» 11,031,925 67
Totale		L. 124,582,637 77		L. 126,991,960 75
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso.		» 1,384,508 03		» 1,646,165 38
Totale generale		L. 125,967,145 80		L. 128,638,126 13
Distinta della Cassa e Riserva.				
Oro decimale		L. 19,487,775 »		L. 19,493,530 »
Argento al titolo di 900		» 1,162,195 »		» 1,172,045 »
Argento divisionale		» 1,090,045 »		» 1,099,750 »
Oro ed argento non decimale		» »		» »
Bronzo nella proporzione dell'uno per mille (Art. 30 regolamento 21 gennaio 1875)		» 2,471 97		» 2,273 53
Biglietti già consorziali		» 5,763,903 »		» 5,743,699 »
Biglietti di Stato		» 1,147,760 »		» 073,615 »
Riserva		L. 28,654,149 97		L. 28,584,912 53
Biglietti di altri Istituti di emissione		» 2,391,375 »		» 3,138,450 »
Bronzo eccedente la proporzione dell'uno per mille		» »		» »
Cassa		L. 31,045,524 97		L. 31,723,362 53

Biglietti in circolazione. VALORE.	Situazione del 20 Giugno — Numero	Ammontare	Situazione del 30 Giugno — Numero	Ammontare
Da Lire 25	143,501	L. 3,587,525 »	146,513	L. 3,662,825 »
» 50	194,298	» 9,714,900 »	196,039	» 9,801,950 »
» 100	108,814	» 10,881,400 »	108,950	» 10,895,000 »
» 200	36,164	» 7,232,800 »	35,615	» 7,123,000 »
» 500	24,734	» 12,367,000 »	24,852	» 12,426,000 »
» 1000	7,407	» 7,407,000 »	7,742	» 7,742,000 »
Totale		L. 51,190,625 »		L. 51,650,775 »
Biglietti di tagli da levarsi di corso.				
Da Lire 0 50	»	L. »	»	L. »
» 1 »	93,169	» 93,169 »	93,169	» 93,169 »
» 2 »	13,965	» 27,930 »	13,965	» 27,930 »
» 5 »	2,696	» 13,480 »	2,695	» 13,475 »
» 10 »	883	» 8,830 »	883	» 8,830 »
» 20 »	361	» 7,220 »	360	» 7,200 »
» 25 »	»	» »	»	» »
» 40 »	»	» »	»	» »
» 250 »	»	» »	»	» »
Totale		L. 51,341,254 »		L. 51,801,379 »

	20 Giugno		30 Giugno	
rapporto fra il capitale	L. 12,000,000 »		L. 12,000,000 »	
e la circolazione	» 51,341,254 »	è di uno a 4 279	» 51,801,379 »	è di uno a 4 317
rapporto fra la riserva	» 28,654,149 97		» 28,584,912 53	
e la circolazione	» 51,341,254 »	è di uno a 1 791	» 51,801,379 »	è di uno a 1 512
pporto fra la riserva	» 28,654,149 97		» 28,584,912 53	
e la circolazione	» 51,341,254 »		» 51,801,379 »	
e gli altri debiti a vista	» 25,655,332 77		» 26.207,382 84	
Totale	» 76,996,586 77	è di uno a 2 687	» 78,008,761 84	è di uno a 2 729

Dedotta la circolazione autorizzata colla legge 28 giugno 1885 e la corrispondente riserva:

	20 Giugno		30 Giugno	
Il rapporto fra il capitale utile	L. 12,000,000 »		L. 12,000,000 »	
e la circolazione	» 43,238,881 62	è di uno a 3 603	» 43,952,260 75	è di uno a 3 663
Il rapporto fra la riserva	» 20,551,777 59		» 20,735,794 28	
e la circolazione	» 43,238,881 62	è di uno a 2 103	» 43,952,260 75	è di uno a 2 120
Il rapporto fra la riserva	» 20,551,777 59		» 20,735,794 28	
e la circolazione	» 43.238,881 62		» 43,942,260 75	
e gli altri debiti a vista	» 25,655,332 77		» 26,207,382 84	
Totale	» 68,894,214 39	è di uno a 3 352	» 70,159,643 59	è di uno a 3 383

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.	20 Giugno — 3 m.	4 m.	30 Giugno — 3 m.	4 m.
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	p. % 5 1/4	5 3/4	p. % 5 1/4	5 3/4
Per le anticipazioni su titoli e valori	5 1/2	» »	» 5 1/2	»
Per le anticipazioni su sete	5 1/2	» »	» 5 1/2	»
Per le anticipazioni su altri generi (Banco di Napoli)	»	» »	»	»
Sui conti correnti passivi	2 1/2	» »	» 2 1/2	»
Prezzo corrente delle azioni	L.	»	L.	»
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	»	»	»	»

Palermo, 6 luglio 1887.

Visto — *Il Direttore generale:* NOTARBARTOLO.

IL RAGIONIERE GENERALE.

BANCA TOSCANA DI CREDITO — Riassunto della Situazione dal dì 20 al 30 del mese di giugno 1887.

	Situazione del 20 giugno		Situazione del 30 giugno	
Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolazione (R decreto 23 settembre 1874, n. 2237)		L. 5,000,000 »		L. 5,000,000 »
ATTIVO.				
Cassa e riserva — Numerario in riserva	L. 5,164,710 96		L. 5,152,843 23	
Cassa e riserva — Totale cassa e riserva		L. 5,267,210 96		L. 5,381,093 23
Portafoglio — Cambiali — a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 3,335,580 33		L. 2,827,653 24	
Portafoglio — Cambiali — a scadenza maggiore di 3 mesi	» »		» »	
Totale	L. 3,335,580 33		L. 2,827,653 24	
Portafoglio — Buoni del Tesoro — a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. »	3,335,580 33	L. »	L. 2,827,653 24
Portafoglio — Buoni del Tesoro — a scadenza maggiore di 3 mesi	» »		» »	
Totale	L. »		L. »	
Portafoglio — Cedole di rendita e cartelle estratte	L. »		L. »	
Anticipazioni		L. 6,932,387 89		L. 7,172,940 99
Impieghi diretti — Buoni del Tesoro acquistati direttamente	L. »		L. »	
Impieghi diretti — Fondi pubblici e titoli	» 66,409 95	L. 106,409 95	» 66,409 95	L. 106,409 95
Impieghi diretti — Immobili	» 40,000 »		» 40,000 »	
Impieghi diretti — Altri impieghi diretti	» »		» »	
Titoli — Fondi pubblici e titoli per conto della massa di rispetto	L. »		L. »	
Titoli — Fondi pubblici e titoli pel fondo pensioni o cassa di previdenza	» »	L. 151,855 90	» »	L. 88,878 77
Titoli — Effetti ricevuti all'incasso	» 151,855 90		» 88,878 77	
Crediti		L. 8,124,023 71		L. 8,017,040 09
Sofferenze		» 26,479 12		» 26,823 42
Depositi		» 8,736,300 »		» 9,458,700 »
Partite varie		» 132,412 80		» 132,442 80
Totale		L. 32 815,690 66		L. 33,211,982 49
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso		» 66,011 83		» 124,940 86
Totale generale		L. 32,881,702 49		L. 33,336,923 35
PASSIVO.				
Capitale		L. 10,000,000 »		L. 10,000,000 »
Massa di rispetto		» 460,000 »		» 460,000 »
Circolazione — giusta il limite fissato dalla legge 30 aprile 1874.	L. 13,096,720 »	L. 13,096,720 »	L. 12,803,420 »	L. 12,803,420 »
Circolazione —	» »		» »	
Circolazione — coperta da altrettanta riserva (Legge 28 giugno 1885)	» »		» »	
Conti correnti ed altri debiti a vista		» 22,300 11		» 11,451 98
Conti correnti ed altri debiti a scadenza		» 170.006 69		» 183,738 05
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro		» 8,736,300 »		» 9,458,700 »
Credito fondiario della Banca Nazionale c/ c/ speciale		» »		» »
Partite varie		» 100,069 61		» 79,169 64
Totale		L. 32,585,396 44		L. 32,996,479 67
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso		» 296,306 05		» 340,443 68
Totale generale		L. 32,881,702 49		L. 33,336,923 35
Distinta della Cassa e Riserva.				
Oro decimale		L. 4,575,000 »		L. 4,575,000 »
Argento al titolo di 900		» 585,950 »		» 574,600 »
Argento divisionale		» »		» »
Oro ed argento non decimale		» »		» »
Bronzo nella proporzione dell'uno per mille (Art. 30 regolamento 21 gennaio 1875)		» 760 96		» 243 23
Biglietti già consorziali		» »		» »
Biglietti di Stato		» 3,000 »		» 3,000 »
Riserva		L. 5,164,710 96		L. 5,152,843 23
Biglietti di altri Istituti di emissione		» 102,500 »		» 228,250 »
Bronzo eccedente la proporzione dell'uno per mille		» »		» »
Cassa		L 5,267,210 96		L. 5,381,093 23

	Situazione del 20 Giugno		Situazione del 30 Giugno	
Biglietti in circolazione.	Numero	Ammontare	Numero	Ammontare
VALORE.				
Da Lire 25	»	L. »	»	L. »
» 50	36,930	» 1,846,500 »	36,532	» 1,826,600 »
» 100	31,190	» 3,119,000 »	30,282	» 3,028,200 »
» 200	12,170	» 2,434,000 »	11,137	» 2,227,400 »
» 500	11,351	» 5,675,500 »	11,399	» 5,699,500 »
» 1000	»	» »	»	» »
Totale		L. 13,075,000 »		L. 12,781,700 »
Biglietti di tagli da levarsi di corso.				
Da Lire 0 50	»	L. »	»	L. »
» 1 »	»	» »	»	» »
» 2 »	»	» »	»	» »
» 5 »	»	» »	»	» »
» 10 »	»	» »	»	» »
» 20 »	1,086	» 21,720 »	1,086	» 21,720 »
» 25 »	»	» »	»	» »
» 40 »	»	» »	»	» »
» 250 »				
Totale		L. 13,096,720 »		L. 12,803,420 »

	20 Giugno		30 Giugno	
Il rapporto fra il capitale	L. 5,000,000 »		L. 5,000,000 »	
e la circolazione	» 13,096,720 »	è di uno a 2 61	» 12,803,420 »	è di uno a 2 56
Il rapporto fra la riserva	» 5,164,710 96		» 5,152,843 23	
e la circolazione	» 13,096,720 »	è di uno a 2 53	» 12,803,420 »	è di uno a 2 48
Il rapporto fra la riserva	» 5,164,710 96		» 5,152,843 23	
e la circolazione	» 13,096,720 »		» 12,803,420 »	
e gli altri debiti a vista	» 22,300 11		» 11,451 98	
Totale	» 13,119,020 11	è di uno a 2 54	» 12,814,871 98	è di uno a 2 48

Dedotta la circolazione autorizzata colla legge 28 giugno 1885 e la corrispondente riserva:

	20 Giugno		30 Giugno	
Il rapporto fra il capitale utile	» »		» »	
e la circolazione	» »	è di uno a » »	» »	è di uno a » »
Il rapporto fra la riserva	» »		» »	
e la circolazione	» »	è di uno a » »	» »	è di uno a » »
rapporto fra la riserva	» »		» »	
e la circolazione	» »		» »	
e gli altri debiti a vista	» »		» »	
Totale	» »	è di uno a » »	» »	è di uno a » »

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

	20 Giugno	30 Giugno
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	p. % 5 50	p. % 5 50
Per le anticipazioni su titoli e valori garantiti	» 5 50	» 5 50
Per le anticipazioni su sete	» » »	» » »
Per le anticipazioni su altri generi (Banco di Napoli)	» » »	» » »
Sui conti correnti passivi	» 2 50	» 2 50
Prezzo corrente delle azioni	L. 565 »	L. 565 »
Acconto dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	» 5 20	» 5 20

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

DISTINTA delle 1440 Obbligazioni del Debito ex-Pontificio 1857 (Prestito Rothschild) acquistate al valor del corso nel semestre dal 1° dicembre 1886 al 31 maggio 1887, i di cui numeri vengono resi di pubblica ragione.

100004	103323	105745	108257	111083	113344	115127	116558	119879	121287
100018	103360	105774	108287	111093	113345	115255	116562	119880	121384
100030	103594	105818	108288	111136	113346	115256	116579	119897	121385
100431	103595	105879	108475	111164	113347	115257	116990	119898	121386
100482	103608	105920	108585	111289	113368	115305	116994	119910	121391
100523	103611	105921	108669	111290	113375	115306	116995	119911	121427
100537	103738	105932	108775	111291	113376	115389	116996	119912	121467
100649	103739	105967	108808	111391	113437	115390	117107	119913	121597
100650	103776	105982	108815	111452	113451	115441	117108	119914	121684
100651	103777	106062	108840	111470	113588	115489	117109	119915	121702
100802	103778	106249	108855	111484	113673	115512	117110	119916	121705
100819	104051	106401	109097	111533	113714	115702	117474	119917	121731
100820	104183	106485	109144	111562	113830	115703	117729	119918	121769
100861	104289	106515	109184	111874	113921	115704	117763	119919	121777
100872	104402	106533	109186	111974	113961	115705	117840	119959	121778
100873	104543	106556	109274	112004	114003	115706	117990	120038	121779
100984	104580	106558	109275	112014	114004	115707	118031	120039	121851
100988	104649	106571	109276	112126	114005	115708	118117	120040	121852
101087	104822	106573	109277	112127	114006	115709	118136	120041	122136
101105	104838	106641	109363	112128	114011	115710	118529	120043	122340
101118	105028	106642	109431	112129	114012	115711	118599	120051	122516
101128	105064	106651	109495	112130	114029	115712	118727	120053	122611
101142	105135	106681	109496	112131	114030	115713	118931	120067	122613
101158	105159	106682	109497	112137	114047	115714	118936	120069	122614
101164	105189	106758	109498	112412	114048	115715	118943	120161	122615
101285	105191	106813	109500	112436	114049	115716	119032	120242	122616
101302	105194	106836	109601	112443	114130	115717	119033	120243	122617
101363	105247	106899	109715	112557	114131	115718	119034	120244	122618
101454	105261	106919	109716	112566	114132	115719	119035	120475	122619
101543	105311	107027	109717	112597	114152	115720	119036	120478	122620
101795	105312	107030	109831	112859	114170	115721	119141	120479	122621
101796	105313	107052	109884	112871	114277	115846	119161	120645	122622
101816	105314	107214	109887	112875	114278	115989	119271	120760	122623
101841	105315	107246	109888	112897	114374	115993	119272	120761	122775
102126	105316	107392	110016	112905	114600	116005	119273	120864	122776
102322	105317	107394	110136	112969	114666	116110	119274	120865	122777
102424	105318	107479	110285	113107	114728	116118	119298	120866	122778
102425	105400	107493	110290	113111	114774	116233	119416	120871	122779
102431	105401	107554	110291	113195	114923	116255	119430	120944	122818
102640	105404	107693	110292	113196	114938	116260	119524	120957	122819
102703	105409	107842	110293	113200	114946	116314	119531	120958	122833
102812	105438	107871	110320	113227	114947	116316	119538	121136	122834
102921	105502	107876	110415	113229	114969	116334	119540	121196	122835
103006	105503	107889	110465	113230	114970	116335	119541	121219	122839
103007	105520	107924	110528	113232	114971	116337	119542	121247	122840
103009	105579	107992	110529	113307	115054	116342	119571	121258	122841
103011	105582	108030	110846	113337	115055	116343	119720	121259	122842
103234	105631	108079	110880	113342	115056	116491	119839	121260	122852
103322	105700	108167	110882	113343	115057	116516	119864	121261	122893

122924
123046
123421
123493
123494
123495
123777
123778
123780
123781
123782
123957
123958
124071
124072
124080
124157
124294
124297
124298
124299
124300
124301
124304
124322
124328
124375
124377
124378
124381
124750
124751
125034
125073
125074
125106
125107
125108
125109
125110
125111
125112
125113
125114
125115
125116
125117
125118
125119
125120
125196
125200
125222
125237

125402
125488
125489
125670
125840
125841
125859
125860
125861
125862
125863
125864
125865
125945
125972
125973
125974
125975
126001
126004
126005
126006
126010
126012
126013
126014
126015
126017
126019
126024
126191
126509
126556
126630
126677
126734
126735
126736
126737
126738
126739
126740
126788
126789
126857
126861
126867
126868
126925
126931
126932
127012
127036
127068

127124
127170
127233
127245
127285
127286
127368
127371
127481
127482
127580
127598
127613
127666
127667
127669
127697
127702
127752
127768
127776
127785
127786
127811
127812
127813
127820
127841
127842
127848
127915
127925
127929
127943
127949
127982
127984
128000
128007
128012
128051
128111
128121
128142
128169
128173
128185
128210
128213
128222
128228
128251
128265
128266

128268
128316
128392
128393
128394
128395
128411
128421
128424
128478
128482
128496
128504
128561
128580
128581
128582
128583
128585
128586
128587
128588
128589
128590
128591
128592
128606
128608
128630
128642
128670
128740
128743
128760
128783
128794
128801
128847
128870
128871
128872
128873
128874
128875
128876
128877
128878
128879
128881
128882
128893
128957
128959
128992

128995
128996
128997
128998
128999
129000
129021
129022
129070
129102
129103
129130
129159
129169
129170
129174
129184
129185
129205
129226
129291
129313
129386
129387
129398
129402
129424
129440
129456
129477
129481
129524
129547
129566
129576
129584
129594
129671
129673
129687
129701
129720
129770
129785
129786
129859
129912
129913
129914
129915
129916
129918
129936
129940

129941
129950
129978
130046
130048
130049
130085
130096
130160
130161
130162
130164
130165
130166
130167
130168
130169
130176
130196
130329
130330
130342
130379
130384
130430
130461
130462
130701
130719
130723
130735
130775
130789
130880
130886
130887
130899
131008
131013
131022
131065
131068
131080
131092
131093
131097
131192
131193
131194
131195
131196
131197
131198
131214

131224
131271
131297
131320
131375
131376
131379
131381
131382
131383
131397
131504
131505
131539
131596
131614
131623
131640
131641
131644
131680
131695
131706
131725
131726
131728
131784
131785
131786
131856
131857
131858
131859
131861
131935
131936
131952
131953
131954
131955
131956
131957
131958
131959
131960
131961
131994
131996
132001
132002
132003
132004
132005
132180

132182
132183
132202
132257
132258
132259
132260
132261
132276
132277
132278
132328
132384
132385
132386
132387
132388
132389
132390
132391
132411
132464
132465
132466
132468
132469
132470
132471
132472
132473
132474
132475
132476
132477
132478
132479
132497
132529
132609
132610
132615
132630
132631
132651
132657
132675
132685
132696
132778
132789
132824
132850
132930
132931

132954
132955
132956
132957
132958
132959
132960
132961
132962
132963
132964
132965
132966
132967
132968
132969
132970
132985
133007
133010
133014
133023
133024
133037
133090
133092
133093
133094
133100
133164
133167
133174
133175
133189
133278
133356
133362
133363
133383
133384
133396
133397
133398
133399
133403
133479
133480
133481
133491
133500
133590
133591
133593
133600

133601
133637
133794
133795
133796
133797
133819
133837
133838
133841
133842
133843
133844
133864
133913
133932
133933
133934
133935
133936
133962
133977
134068
134072
134082
134089
134104
134105
134106
134107
134118
134119
134134
134153
134166
134167
134184
134244
134245
134247
134273
134282
134283
134349
134357
134382
134472
134473
134510
134547
134577
134578
134579
134580

134581	134960	135444	136347	136790	138199	139235	140384	141206	141367
134586	135003	135445	136348	136791	138213	139281	140386	141210	141368
134588	135004	135466	136354	136825	138241	139386	140388	141225	141369
134596	135005	135546	136355	136879	138242	139387	140407	141226	141370
134597	135006	135558	136375	136934	138243	139396	140419	141227	141375
134603	135007	135575	136376	136935	138244	139461	140426	141228	141377
134605	135008	135584	136377	136956	138245	139468	140619	141229	141380
134609	135009	135585	136392	137134	138246	139469	140691	141230	141381
134631	135010	135587	136453	137164	138247	139472	140780	141231	141382
134695	135011	135591	136477	137165	138248	139473	140824	141232	141383
134748	135012	135592	136483	137166	138312	139474	140825	141233	141384
134752	135013	135593	136509	137169	138313	139498	140827	141238	141385
134842	135014	135597	136541	137170	138410	139499	140828	141245	141386
134857	135015	135603	136558	137251	138426	139500	140875	141248	141392
134858	135053	135748	136561	137280	138464	139505	140877	141259	141411
134859	135059	135749	136569	137353	138471	139542	140880	141266	141412
134860	135099	135750	136572	137464	138472	139545	140881	141268	141417
134861	135103	135751	136584	137486	138538	139762	140922	141269	141418
134862	135104	135752	136585	137598	138584	139779	140927	141270	141419
134863	135105	135753	136586	137607	138590	139780	140968	141271	141446
134864	135106	135754	136587	137608	138619	139832	141048	141272	141471
134865	135112	135773	136592	137609	138645	139878	141058	141273	141475
134866	135113	135953	136595	137720	138646	139989	141094	141274	141476
134867	135114	135967	136596	137721	138733	139998	141095	141281	141477
134868	135115	136007	136598	137722	138761	140009	141102	141284	141478
134869	135116	136014	136599	137736	138795	140010	141124	141287	141481
134870	135139	136015	136627	137758	138799	140011	141131	141291	141505
134871	135177	136028	136679	137765	138802	140012	141132	141305	141512
134872	135199	136066	136680	137766	138903	140013	141135	141308	141513
134873	135203	136132	136683	137767	139137	140049	141137	141319	141515
134874	135206	136135	136684	137768	139138	140082	141157	141320	141527
134875	135212	136152	136685	137769	139139	140083	141158	141322	141528
134876	135254	136157	136686	137770	139140	140146	141159	141323	141544
134877	135255	136217	136687	137774	139141	140191	141160	141346	141556
134878	135288	136240	136688	137856	139142	140193	141168	141350	141557
134879	135289	136246	136696	137877	139229	140213	141178	141351	141558
134884	135324	136285	136724	137892	139230	140255	141179	141354	141559
134907	135336	136286	136732	137893	139231	140257	141180	141357	141560
134908	135436	136287	136733	137981	139232	140354	141191	141358	141561
134950	135437	136288	136788	137985	139233	140364	141202	141360	141562
134958	135443	136297	136789	137996	139234	140371	141205	141363	141563

Dalla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Roma, li 18 giugno 1887.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Per il Direttore capo della 3ª Divisione
DARDANO.

Visto *per l'Ufficio di Riscontro della Corte dei Conti*
E CATTANEO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Si notifica che nel giorno di mercoldì 20 luglio corrente, ed occorrendo nei giorni successivi alle ore nove antimeridiane si procederà in una delle sale di questa Direzione Generale (palazzo del Ministero delle Finanze) con accesso al pubblico, alle seguenti operazioni relative alle obbligazioni create con i Chirografi pontifici 18 aprile 1860 e 23 marzo 1864, cioè:

1. All'imborsamento di una scheda rappresentante la obbligazione n. 18184 da lire 100 riconosciuta vigente, e non stata compresa nello originario imborsamento effettuatosi in base ad elenco redatto dalla cessata Amministrazione romana nel quale detto numero d'obbligazione era stato omesso;

2. Alla ventesimaterza estrazione annuale delle obbligazioni da estinguersi mediante rimborso cominciando dal 1° ottobre prossimo venturo;

3. All'abbruciamento delle obbligazioni comprese in precedenti estrazioni e rimborsate dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1886.

Le obbligazioni da estrarsi sono in numero di 4802 sulle 107084 obbligazioni attualmente vigenti e ripartitamente secondo le basi stabilite nelle leggi di creazione nel modo seguente:

N. 1302 sulle 28620 obbligazioni da lire 1000.
N. 826 sulle 18297 obbligazioni da lire 500.
N. 2674 sulle 60167 obbligazioni da lire 100.

Il risultato della estrazione sarà pubblicato con successiva notificanza, nella quale sarà pure indicato il montare delle obbligazioni abbruciate.

Roma, li 5 luglio 1887.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

Il Capo della Divisione III: DARDANO.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Il 7 corrente, in Quisisana, provincia di Napoli, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo, al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato di giorno.

Roma, 8 luglio 1887.

CONCORSI

R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

AVVISO DI CONCORSO

a due posti di studio della Fondazione Corsi.

(Regolamento approvato con R. decreto 7 luglio 1881, n. 396 (Serie 3ª), per la collazione dei posti di studio della Fondazione Corsi, e deliberazioni della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali in data 10 marzo 1882 e 28 giugno 1887, relative al al conferimento dei posti stessi).

È aperto il concorso, fra i *Laureati*, nella Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, a due posti di studio della *Fondazione Corsi*, con le norme seguenti:

Art. 1. Possono concorrere coloro che documenteranno di avere conseguita la Laurea in questa Università, o il diploma nella Scuola di applicazione per gl'ingegneri di Roma, negli anni scolastici 1885-86 e 1886-87, dopo avervi frequentati lodevolmente i corsi, da almeno due anni.

Art. 2. Le istanze per ammissione al concorso (in carta bollata da centesimi 50) dovranno essere inviate, coi relativi documenti, al preside della Facoltà entro 40 giorni a decorrere dal 20 settembre p. v.

Art. 3. Sono ammessi al concorso anche i *Laureati* che vinsero i premi nella prova precedente, purchè abbiano goduto il premio per un solo anno, ed a condizione che uniscano, alla domanda, la relazione degli studii fatti e del profitto dimostrato, potrà esonerarli dall'esame o da parte di esso, e deciderà se i posti siano da confermarsi in chi già li gode, o siano da conferirsi a nuovi concorrenti.

Art. 4. Il concorso verserà, per un posto, sulla *Storia Naturale* e per l'altro, sulla *Fisica tecnologica* e sulla *Meccanica applicata.* Il concorrente dovrà indicare nella domanda la materia sulla quale intende sostenere l'esame.

Art. 5. Il concorso sarà deciso nella prima metà di novembre, e per conseguire il premio occorrerà avere ottenuto almeno 2|3 dei punti, di cui disporrà la Commissione esaminatrice.

Art. 6. Il premio di lire 75 mensili dura un anno, e per ritirare le quote, nei mesi di lezione, si dovrà esibire un attestato di diligenza, da rilasciarsi dai professori delle materie, nelle quali il premiato deve perfezionarsi.

Art. 7. Il premiato assume l'obbligo di continuare gli studii, ed un mese prima della scadenza dell'ultima rata di premio dovrà rimettere, al preside della Facoltà, una relazione che dia prova del profitto riportato.

Roma, addì 1° luglio 1887.

Il Rettore: L. GALASSI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 9 luglio 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

La seduta è aperta alle ore 2.

GUERRIERI-GONZAGA, segretario, legge il verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Discussione del progetto n. 137.

PRESIDENTE apre la discussione sul progetto: « Riforma della tariffa doganale. »

ROSSI A. approva incondizionatamente il progetto. Devesi grandissima lode alla Commissione parlamentare che lo ha preparato.

Loda anche il Governo per aver virilmente denunziati i trattati di commercio. La nuova tariffa doganale portando avanti i dazi agricoli è improntata ad un grande carattere di equità. Nega che l'Inghilterra sia libera scambista, giacchè essa ritrae parte considerevole delle sue entrate dai dazi e dalle accise. Considera quali criteri dovranno principalmente essere tenuti di vista dai negoziatori italiani, caso che sia prossima la conchiusione di nuovi trattati.

Esamina le proporzioni nelle quali avvengono le esportazioni e le importazioni italiane per rapporto ai diversi altri Stati, l'Austria-Ungheria, la Svizzera, l'Inghilterra, la Germania, e la Francia, e ne argomenta che se verrà il caso di negoziare dei trattati di commercio dovremo essere avari di concessioni.

Raccomanda che il regolamento doganale venga posto in armonia colla nuova tariffa. Insiste per la selezione dei prodotti. Dice che il Governo nell'occuparsi della eventuale rinnovazione di trattati di commercio deve avere presente così la deficienza delle nostre forze motrici, come i bruschi progressi della scienza. Spera che il Senato darà voto favorevole al progetto in discussione che, nel suo genere, può dirsi perfetto.

CAMBRAY-DIGNY, a nome della minoranza della Commissione, dice che essa accetta questo progetto per soli due motivi:

1. Perchè, secondo le dichiarazioni del Governo e del relatore sulla legge nell'altro ramo del Parlamento, la tariffa non è definitiva;

2. Perchè si ha speranza che nel fare i trattati di commercio il Governo saprà mitigare questa tariffa e toglierle quel carattere schiettamente protezionista che l'oratore deplora.

ALVISI fa notare come questa nuova tariffa generale si allontani dai concetti del libero scambio, non solo, ma abbia anche un qualche carattere protezionista. Crede che su questa via anche l'Italia si trovi forzatamente condotta a fronte dei sistemi doganali degli altri paesi.

Dove tutti si mettono sulle difese, è necessario che ciascuno pensi a provvedere a se medesimo. Si associa alle lodi date dall'on. Rossi agli autori della nuova tariffa.

Trova nella tariffa una novità ed è il dazio sulla ghisa. Osserva che questo dazio è grave perchè colpisce, si può dire, il muscolo di tutte le industrie ed è anzi per le industrie quello che è il pane per l'alimento dell'uomo.

Osserva che le risorse minerarie d'Italia benchè abbastanza estese sono meschine nei prodotti. Il ferro fino lombardo è in pochissima quantità. L'Elba ne dà poco e di una qualità tale fra il fino e l'ordinario che quasi non si sa che cosa farne: nessuno più che l'oratore ha deplorato lo sperpero dell'industria ferrifera dell'Elba. Ciò che fu fatto per l'Elba fin qui non si saprebbe mai abbastanza deplorare.

Il cessato Governo della Toscana aveva creato due alti forni che per quei tempi potevano corrispondere alle esigenze dell'industria. Ma ora le esigenze sono diventate ben superiori e certo quei due alti forni non bastano.

Gli studi fatti fin qui si debbono all'iniziativa privata, salvo i lavori fatti dal Comitato geologico sotto la direzione dell'ing. Giordano, che l'oratore loda assai.

Ritiene che industrie come questa non possono sorgere colla sola iniziativa privata.

Loda moltissimo gli stabilimenti siderurgici di Terni.

Tornando al dazio sulla ghisa osserva che dalle miniere elbane si possono ricavare 100 mila tonnellate di ghisa.

Ritiene che per effetto del dazio possa essere stimolata la produzione delle miniere lombarde e piemontesi portando la nostra complessiva produzione a 170,000 tonnellate, mentre il ferro che si importa è di 500,000 tonnellate: di guisa che l'aggravio che si impone su tutta la consumazione del ferro sta in disproporzione col vantaggio che si può recare alla produzione nazionale, anche tenendo conto che il dazio sulla ghisa si impone sui rottami di ferro dei quali noi siamo i primi compratori in tutto il mondo; ciò che prova la nostra povertà nel ferro.

Crede che il dazio di lire 10 potrà, come già fu avvertito alla Camera elettiva, recare grave danno all'industria nazionale che si vale di macchine e si alimenta col ferro.

Cita l'opinione del Luzzatti che crede che il massimo del dazio sulla ghisa non possa superare lira una.

Crede che questa parte della tariffa non sia stata studiata abbastanza come lo furono le altre. Anch'egli non vorrebbe che fosse venduto all'estero neppure un chilogramma di ferro, ma raccomanda al Ministro di studiare ancor più profondamente la questione.

L'oratore vuole aggiungere un'altra considerazione di ordine generale. Ed è che gli Stati i quali hanno abbracciata la via del protezionismo non si limitano ad ordinare in questo senso tariffe doganali, ma specialmente procurano di coordinare alle tariffe doganali quelle ferroviarie.

Seguendo l'impulso e le idee del Luzzatti, presso di noi fu istituito il Consiglio delle tariffe. Ne loda il concetto e trova veramente superiori i membri che lo compongono, ma trova che non è abbastanza pratico l'ordinamento del lavoro di questo istituto.

Crede che il Governo dovrebbe ordinare quest'ufficio in modo da poterlo avere più facilmente a disposizione dei suoi studi e fa di ciò speciale raccomandazione.

CANNIZZARO dubita che possa realizzarsi quella speranza che fu accennata che il dazio nuovo imposto sulla ghisa sia destinato a produrre una rivoluzione favorevole nel campo dell'industria mineraria italiana. Questo dubbio si fonda in ispecie sulla quantità e sulla qualità della nostra produzione mineraria.

Fa riflettere gli effetti che può produrre l'aumento del dazio sulla ghisa e si associa alle raccomandazioni fatte al Governo dal senatore Allievi.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze, assicura il senatore Rossi che il Governo terrà grandissimo conto delle di lui raccomandazioni per caso che si debbano negoziare nuovi trattati commerciali.

Parimenti lo assicura che si provvederà per le necessarie modificazioni del regolamento doganale. Conviene coll'onorevole Digny che il carattere predominante della nuova tariffa sia protezionista.

Ma non si tratta di protezionismo sistematico. Si tratta di semplice difesa. Posti in mezzo a Stati che si difendono, noi pure dobbiamo difenderci, senza andare oltre ai bisogni della difesa.

Per questa precisa ragione il Governo è fautore convinto dei trattati di commercio, che esso si studierà di negoziare coi maggiori riguardi dovuti alle industrie nazionali. All'onorevole Allievi e all'onorevole Cannizzaro fa osservare che da vari anni si attende a diminuire e ad impedire lo sperpero e la esportazione del minerale dell'Elba, e ciò anche con sagrificio dell'erario. Questo fu fatto specialmente per vantaggio delle industrie siderurgiche del paese Conviene essere necessario un regolamento per sistemare questa materia. Giustifica il dazio di dieci lire proposto per la importazione di ogni tonnellata di ghisa estera. È un dazio piccolo che gli sembra da accettarsi per incoraggiamento della industria italiana della ghisa.

Come dazio fiscale esso avrà il suo effetto. Ove l'esperimento che si vuol fare colla istituzione di questo dazio non riuscisse, si vedrà come debbasi ulteriormente provvedere. Il dazio sulla ghisa sarà anch'esso un mezzo di preservare il materiale indigeno. Ringrazia la Commissione permanente di finanza, e specialmente il relatore Brioschi, p r la esemplare sollecitudine colla quale hanno esaminato il presente progetto e per averne proposta la integrale approvazione.

ALLIEVI chiarisce i suoi concetti. Osserva che per errore ha parlato della produzione di 500,000 chilogrammi di ghisa, in luogo che di ferro.

Del resto i risultati sono gli stessi che ha già accennato.

BRIOSCHI, relatore, si trova obbligato da talune delle osservazioni del Ministro a difendere alcune delle considerazioni della relazione.

Dice che l'economia politica bisogna considerarla come una scienza d'osservazione; quindi non può avere dogmi.

Ritiene che la riforma attuale, severamente considerata, non è che una difesa equilibrata. E questo è il vantaggio della tariffa attuale sulle precedenti e sulle tariffe estere.

Dà schiarimenti circa la questione della ghisa che è stata una delle più discusse in seno dalla Commissione. Dimostra la convenienza del dazio che si propone.

CANNIZZARO prega il Governo a fare studiare seriamente la questione della miscela del materiale dell'Elba col materiale straniero, sembrandogli che i resultati di questi studi possano avere non lieve interesse per l'avvenire delle nostre industrie siderurgiche.

PRESIDENTE non essendovi altri oratori iscritti, dichiara chiusa la discussione generale.

Procedesi all'esame degli articoli che sono tutti senza osservazioni approvati coll'annessa tabella.

Dichiarazioni del Governo.

CRISPI, Ministro dell'Interno, dice che in seguito alle intelligenze convenute nella seduta di ieri, i Ministri si sono riuniti per vedere se sia possibile di rimandare ad altra Sessione la discussione di alcuni dei progetti di legge presentati. Tutti i Ministri hanno per altro dovuto riconoscere non essere ciò possibile nell'interesse dei pubblici servizi.

Quindi prega il Senato a volere per altri due o tre giorni continuare le sue sedute ed esaurire la discussione di tutti i progetti. Il Governo ne sarebbe grato all'alto patriottismo del Senato e prende impegno che le eccezionali circostanze di quest'anno non si rinnoveranno in avvenire.

BRIOSCHI dice che dichiarazioni simili si sono sentite parecchie volte.

Tuttavia, poichè il Governo ha espresso l'opinione che sia necessario che tutti i progetti pendenti vengano discussi, egli non farà opposizione a ciò.

Anzi rivolge preghiera ai senatori, i quali hanno relazioni in corso, ad affrettare i lavori onde il Senato possa al più presto prenderle in esame.

Approvazione dei progetti nn. 153, 154, 164 e 165.

Senza modificazioni approvansi i seguenti progetti:

Modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato per l'acquisto di tabacchi esteri e per quello dei grani per l'esercito;

Aggregazione al circondario di Brescia ed al mandamento di Montechiari del comune di Isorella;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Spesa per ricostruzione ed adattamento del fabbricato demaniale detto « La Dogana » in Pavia.

Discussione del progetto di legge n. 155.

PRESIDENTE apre la discussione sul progetto: « Pareggiamento delle Università degli studi di Modena, Parma e Siena a quelle contemplate dall'art. 2, lettera *A*, della legge 31 luglio 1862 ».

SONNINO osserva che gli Uffici si sono dimostrati non molto favorevoli a questo progetto. Così nell'Ufficio del quale fa parte l'oratore fu nominato un commissario contrario al progetto.

Crede che le dichiarazioni fatte dal Ministro in seno all'Ufficio centrale, circa il significato circoscritto delle convenzioni che si riferiscono alle Università di Parma e di Modena, non siano sufficienti.

Inoltre, poichè la stessa relazione dell'Ufficio centrale ammette che un aumento di spesa dovrà venire al bilancio d'istruzione, vorrebbe essere rassicurato che nel prossimo anno non sarà per essere richiesta l'autorizzazione ad eccedere nella sovraimposta.

Censura poi il sistema seguito di sottoporre all'approvazione del Parlamento con un solo progetto le speciali convenzioni che si riferiscono a tre Università, impedendo così di pronunziarsi singolarmente a proposito di ciascuna di esse.

Ritiene che allo stato delle cose sia il caso di approvare la convenzione che riguarda l'università di Siena, la quale pare non dia luogo a difficoltà, e di rimandare ad ulteriore esame le convenzioni per le Università di Parma e di Modena.

PIERANTONI vota il disegno di legge, perchè è informato ad un grande principio di giustizia distributiva. Però non può fare a meno di mettere in rilievo le ragioni che motivarono questa gara delle città, le quali avevano Università classificate come secondarie, onde salvare antichi centri della più legittima delle glorie umane, quella delle conquiste del pensiero e della educazione delle classi che hanno nelle mani la direzione della pubblica vita e della fortuna dello Stato.

L'onorevole Coppino deluse la grande promessa della riforma dell'insegnamento universitario con decreti e regolamenti, che aumentarono cattedre ed insegnanti nelle Università dette di prim'ordine.

Le Università secondarie si videro minacciate e si coalizzarono facendo una santa alleanza con enti non chiamati per legge a far le spese all'insegnamento superiore. Non divide il giudizio del collega Sonnino, che ha espresso una opinione contraria a Modena.

Ricorda la vitalità di Modena, le sue grandi tradizioni, la gelosia con cui, quando il ducato di Modena fece dedizione nel 1848 al Piemonte, pose per patto la conservazione del suo ateneo.

Ricorda la visita che il conte di Cavour fece a quell'ateneo e la *memoria* di lode che vi lasciò, la rigogliosa vita universitaria che vi arrecò l'emigrazione veneta, vita che non è mai venuta meno. Ricorda la singolare ricchezza dei gabinetti. Dimostra l'importanza economica dell'esistenza di quell'ateneo, perchè Modena permette una vita modesta. Gli studi in Bologna vorrebbero pingue pensioni studentesche. Così molte famiglie sarebbero impedite dal destinare i loro figli alle professioni dette liberali.

Ricorda infine che l'Università di Modena, per la serietà della città, per gl'Istituti scientifici che possiede, è stata sempre una scuola di apparecchio di valorosi professori, che ora onorano altri atenei.

È lieto di compiere un atto di riconoscenza verso la città e l'ateneo modenese, ove fece le sue prime prove d'insegnante.

MAJORANA-CALATABIANO dice che le obbiezioni mosse dall'onorevole Sonnino per il pareggiamento delle Università di Parma e di Modena trovano ampia confutazione nelle considerazioni svolte dall'onorevole Pierantoni.

Ritiene che per le medesime ragioni di ordine tecnico, etico e politico per le quali si è approvato il pareggiamento di altre Università minori, si debba approvare il pareggiamento delle Università che sono oggetto di questo progetto di legge.

Seguono brevi parole del senatore PIERANTONI per fatto personale.

CANNIZZARO, relatore, dichiara che anche l'Ufficio centrale avrebbe desiderato che le tre convenzioni implicite in questo progetto di legge fossero state separatamente presentate al Parlamento, nel qual caso il giudizio dell'Ufficio, ed anche del Senato, sarebbe stato più libero. L'Ufficio non ha esaminato le tre convenzioni che sotto il punto di vista del vantaggio della pubblica istruzione, e sotto questo aspetto non ha dubitato che esso meriti di essere approvato. Quanto alle speciali convenzioni, l'Ufficio ha trovato che quella di Siena è correttissima, perchè vi è detto che si tratta di conservare quello che già esiste, pure introducendosi il pareggiamento.

Invece, quanto a quelle che concernono le Università di Modena e di Parma, l'Ufficio ha riscontrato delle indeterminatezze riguardo alle Facoltà e alle cattedre che può trattarsi di istituire. Fa notare come il moltiplicarsi degli insegnamenti universitari abbiano reso anemici i Licei.

A nome dell'Ufficio prega il Ministro di volere esprimere quale sia il concetto dell'ordinamento degli Istituti superiori che si forma dopo questi pareggiamenti.

Constata che l'insegnamento nei nostri Istituti superiori si trascina nella mediocrità e deplora la tendenza a spezzarlo. Crede che il Ministro vorrà rassicurare il Senato anche riguardo alle spese che i comuni interessati si impongono per effetto delle convenzioni da ess stipulate.

MANFREDI dice doversi il progetto approvare per puro sentimento di giustizia. Dal momento che si è creduto di adottare il criterio del pareggiamento per altre Università secondarie, non si potrebbe spiegare che lo si rifiutasse, come per Siena e per Modena, anche per Parma, la cui Università ha pur essa illustri tradizioni. Crede che l'articolo 2 del progetto, il quale fissa le somme di concorso dei comuni interessati, serva per se medesimo a determinare i limiti dentro ai quali il pareggiamento delle Università delle quali si tratta sarà esplicato ed applicato.

SONNINO dice di non poter lasciar passare senza risposta una frase dell'onorevole Manfredi, che disse aver l'oratore difeso la sua Università di Siena.

Risponde non essere mai alcuno de' suoi atti stato ispirato a favorire interessi locali. Si crederebbe indegno di sedere in Parlamento, se alcun'altra considerazione che non quella degli interessi generali del paese avesse potuto muoverlo.

Espone le ragioni obbiettive per le quali le convenzioni relative alle Università di Parma e Modena si presentano in condizioni meno favorevoli che la convenzione relativa a Siena.

Del resto, non potendo scindersi il progetto, sarà costretto a dar voto contrario anche per l'Università di Siena, non potendo indursi ad approvarlo.

CAMBRAY-DIGNY si meraviglia della ampia discussione che si è impegnata sopra questo progetto. L'anno scorso fu già votata una legge di pareggiamento, il quale pareggiamento, in ultima analisi, si riduce principalmente a potere aumentare gli stipendi dei professori insegnanti e di aumentarli con fondi, non dello Stato, ma degli enti locali, i quali hanno dato la dimostrazione di poterne disporre. Così essendo, sembra evidente che la discussione non debba prolungarsi, e il progetto approvarsi.

MANFREDI crede di non aver bisogno di dichiarare che non potè mai essere pensiero suo di recare la più lontana offesa agli intendimenti dell'on. Sonnino.

COPPINO, Ministro dell'Istruzione Pubblica, alla domanda del senatore Sonnino se gli enti finanziari che concorrono alle spese ne hanno i mezzi, il Ministro risponde affermativamente e dichiara di avere dimostrato ciò all'Ufficio centrale.

In ordine all'altra domanda del senatore Sonnino di venire assicurato che non si venga l'anno prossimo a chiedere autorizzazione di eccedere nella sovrimposta, nè il Ministro, nè alcuno potrebbe dare una garanzia.

Dipenderà dalle condizioni finanziarie e dai bisogni maggiori o minori di quei centri il venire a chiedere o meno al Parlamento questa autorizzazione.

Al senatore Pierantoni che, non oggi per la prima volta, si è mostrato poco favorevole al Ministro dell'Istruzione, ricorda i lavori che già furono fatti dal Governo e dal Parlamento per approdare ad una grande riforma degli studi universitari.

Ricorda il lavoro dell'Ufficio centrale del Senato, e del senatore Cremona, e confessa che non è forse a sperarsi che così presto una riforma degli studi universitari possa approdare.

Parificate ora le Università, resta a pensarsi agli Istituti degli studi superiori.

In ordine alle cattedre, ha già altre volte affermato che i ruoli attuali sono inferiori a quelli della legge Casati; sono quelli che erano 25 anni fa.

Il Ministro ritiene che le cattedre costitutive di una Università debbano essere meno numerose che sia possibile.

Per le cattedre complementari il Ministro non guarda all'ordine cui appartiene l'Università, ma il grado di frequentazione.

All'uopo osserva che sopra 90 cattedre complementari ben 60 appartengono alle Università di Roma, Napoli e Torino.

Al relatore risponde che il termine di pareggiamento che si usa nel progetto di legge non può riferirsi al numero delle Facoltà e delle cattedre, ma devesi intendere unicamente per la parità degli stipendi.

Potrebbe richiamare l'attenzione del relatore circa la cifra dei professori all'Università di Parma, stabilita per la Facoltà di matematica in 7 professori ordinari, 1 supplente, 2 straordinari, i quali ora restano 7 ordinari più 2 straordinari, perdendosi un supplente.

CANNIZZARO, relatore, insiste sulla convenienza che le Università secondarie le quali ottengono il pareggiamento, impieghino i nuovi mezzi economici a rinforzare ed integrare le Facoltà che già possiedono, anzichè pensare a fondarne di nuove.

PIERANTONI dichiara di non avere voluto accusare al Ministro di non aver portato in porto la riforma universitaria.

Spiegò unicamente il fatto storico delle Università che si sono confederate per pareggiare la condizione loro con quelle di primo ordine.

L'oratore si è poco preoccupato di sapere se chi insegna sia professore incaricato, straordinario od ordinario. Egli si è limitato a deplorare il fatto che il Ministro con decreti e regolamenti diede una quantità esuberante di cattedre alle Università di prim'ordine.

Insiste sulla necessità di distinguere fra le esigenze delle Università che dànno ai giovani i diplomi universitari e delle Università che raccolgono le forze del pensiero nazionale.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

I due articoli del progetto sono senza altre osservazioni approvati.

Deliberasi che il Senato tenga seduta anche domani.

La seduta è levata (ore 6 e 40).

Domenica 10 Luglio 1887.

Presidenza del Presidente Durando.

La seduta è aperta alle ore 2 30.

GUERRIERI-GONZAGA, segretario, legge il verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE ordina l'appello nominale per la votazione segreta dei progetti discussi ed approvati ieri.

Discussione del progetto n. 171.

Apresi la discussione sul progetto: « Concorso speciale ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio ».

Dopo brevissimi schiarimenti dati dal Ministro della Guerra in risposta a domande mosse dai senatori De Sonnaz, relatore, e Serafini, circa le disposizioni degli articoli 2 e 3, il progetto è approvato.

Discussione del progetto di legge n. 166.

Segue la discussione del progetto: « Tutela dei monumenti antichi nella città di Roma ».

COSTA non si oppone al progetto. Ma non può a meno di osservare che esiste divergenza fra l'art. 4 e l'art. 7 di esso. L'art. 4 dispone che il fondo per l'esecuzione delle opere sarà costituito per un terzo dal contributo dei proprietarii dei beni continanti e contigui. Ed invece l'art. 7 dispone che il contributo dei detti proprietarii sia variabile a norma della legge del 1865. Che se dovesse veramente ritenersi prevalente e definitiva la disposizione dell'art. 4, essa sembrerebbe all'oratore assolutamente enorme ed ingiustificabile.

Perchè ad ogni modo non occorra la necessità di modificare il progetto, l'oratore si limita a proporre una variante all'ordine del giorno proposto nella relazione dall'Ufficio centrale.

Quest'ordine del giorno è così concepito:

« Il Senato, considerando che l'approvazione immediata della presente legge è necessaria alla preservazione dei monumenti più importanti di Roma, e ritenendo che ogni deliberazione in riguardo agli neri che ne deriveranno all'erario dello Stato debba essere riservata ad una legge speciale, passa alla discussione degli articoli. »

L'oratore propone che nel contesto di questo ordine del giorno, dopo le parole: « che ne deriveranno all'erario dello Stato, » si aggiungano queste altre: « ed ai proprietari contigui. »

CANONICO è d'avviso che la lettera dell'articolo 4 porterebbe ad un concetto diverso da quello esposto dall'onorevole Costa. A suo parere, l'interpretazione di quell'articolo è semplicemente questa, che nel riparto della spesa il comune di Roma e lo Stato contribuiranno in parti eguali. Quanto ai proprietari si deve applicare il disposto della legge 25 giugno 1865. La dizione dell'articolo non è delle più chiare, ma questa è la sua significazione. Così essendo è superfluo l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, e tanto meno è il caso di apportarvi la variante dell'onorevole Costa.

BARACCO G., relatore, dichiara che la obiezione presentata dal senatore Costa si era presentata anche all'ufficio centrale, il quale la ebbe a risolvere appunto nel senso espresso dal senatore Canonico, che, cioè, il fondo per l'esecuzione dell'opera debba essere formato in parti eguali dallo Stato e dal comune, e poi dal contributo dei proprietari nelle proporzioni stabilite dall'art. 77 della legge 25 giugno 1865.

Non può l'ufficio centrale accettare l'aggiunta proposta dal senatore Costa all'ordine del giorno perchè quell'aggiunta farebbe supporre che i proprietari potessero essere colpiti da un contributo estraneo a quello stabilito dall'art. 77 della legge 25 giugno 1865.

Prega il Ministro di volere aggiungere la sua parola per meglio chiarire nel senso or ora esposto il testo dell'articolo di legge.

Prega poi il senatore Costa a volersi ritenere soddisfatto di queste spiegazioni, ritirando la proposta aggiunta all'ordine del giorno dello ufficio centrale.

COSTA, dopo le dichiarazioni dell'ufficio centrale, non insiste nella sua proposta di modificazione dell'ordine del giorno dell'ufficio centrale. Però si compiace di averle provocate onde possano evitarsi dubbi di interpretazione.

COPPINO, Ministro dell'Istruzione Pubblica, dice che le ragioni esposte dall'onorevole relatore lo dispensano di diffondersi sull'argomento.

Ricorda che il primo progetto presentato al Parlamento determinava le misure del concorso fra i varî contribuenti. Il primo pensiero

adunque si aggiunge al senso dell'articolo 4, per far intendere che la somma è dovuta in parti eguali dallo Stato e dal comune, e che, quanto ai contribuenti, si deve applicare la legge alla quale qui si fa accenno.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e mette ai voti l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, che è approvato.

Procedesi all'esame degli articoli.

Gli articoli 1 a 7 sono approvati.

L'art. 8 è concepito così:

« Art. 8. La indennità relativa alle espropriazioni occorrenti nella suddetta zona sarà determinata a norma della indicata legge, in base però alla media del valore venale dei tre anni anteriori alla pubblicazione della presente legge.

VITELLESCHI dice di parlare non a nome dell'Ufficio centrale, ma per conto personale.

Esprime il dubbio che l'indennità qui stabilita per l'espropriazione possa riescire inferiore al valore effettivo del fondo al momento dell'espropriazione. Questa del valore effettivo dovrebbe, secondo giustizia, essere la vera misura dell'espropriazione, come, del resto, è stabilito in generale, in materia di espropriazione, dalla legge del 1865.

COPPINO, Ministro dell'Istruzione Pubblica, dice che in quest'articolo è il sistema ed il fondamento della legge.

Per riescire nella grandiosa opera di isolare i monumenti di Roma importava di poter assicurare che l'espropriazione, come gira dentro e fuori di Roma, non si estendesse anche a questa importante plaga della città.

L'onorevole Vitelleschi desidera che l'indennità per l'espropriazione corrisponda al valore effettivo del fondo; questo appunto è il pensiero del Governo, come è lo spirito che informa questo progetto di legge. Ritiene pertanto che l'onorevole Vitelleschi possa essere soddisfatto.

Senza altre osservazioni approvasi l'art. 8.

Approvazione dei progetti nn. 170 e 174.

Approvansi i progetti:

« Spesa di lire 500,000 per lavori complementari nel fabbricato del Ministero della Guerra di via Venti Settembre in Roma »;

« Maggiore spesa straordinaria per nuovi lavori di strade nazionali e provinciali decretate con la legge 23 luglio 1881, n. 333 ».

Discussione del progetto n. 150.

Apresi la discussione sul progetto: « Modificazioni alle leggi di registro e bollo ».

FUSCO si limiterà a poche osservazioni sopra taluni articoli de progetto di legge, i quali riguardano, più che la materia finanziaria, il diritto privato. E queste osservazioni presenta al Senato per offrire modo al Governo di fare alcune dichiarazioni, e perchè ne va tenuto conto in quel riordinamento che da tutti si aspetta.

Crede che la disposizione dell'art. 2, che pone a carico del locatore, nonostante qualsiasi patto in contrario, la multa, deroghi alle disposizioni di diritto civile vigenti in materia di locazione.

Crede che, a salvaguardare gl'interessi dello Stato, bastava la solidarietà di entrambe le parti in vigore attualmente, senza togliere perfino al locatore come si fa colla nuova legge, il diritto al regresso contro il debitore.

Osserva poi come con tale sistema si ponga in mano del conduttore un'arma di vendetta possibile, colla quale, cioè, possa esporre il locatore al pagamento di enormi tasse anche per rapporti giuridici esauriti.

Si domanda l'oratore perchè il Ministro delle Finanze abbia posto l'occhio su questo speciale contratto di locazione. Non ritiene che la ragione di questa scelta consista nel solo fatto che la tassa sia minima e nel tempo stesso generalizzata.

L'oratore pensa che un intento più speciale il Ministro delle Finanze abbia voluto conseguire, quello cioè di avere un elemento positivo per aggravare, in seguito all'esatta rivelazione dei redditi, la tassa dei fabbricati. Se ciò fosse, si dorrebbe l'oratore che, mentre il Parlamento pensa di votare un aggravio, di cui conosce i limiti dalle disposizioni di questa legge, ne possa sorgere indirettamente un altro al quale il Parlamento non ha pensato.

Oltre di che, questa più precisa determinazione di redditi dei fabbricati porterebbe una grave e deplorevole sperequazione.

Deplora che, mentre la tendenza della scienza e anche della positiva legislazione è di diminuire le prescrizioni, il progetto di legge porta un aumento del termine da 5 a 10 anni per le tasse di successione, ciò che lascia talora nell'incertezza le sorti di intiere famiglie.

Si felicita dell'aumento di penalità per le alterazioni alla carta bollata, e prega il Ministro di veder modo di accogliere il concorso dei progressi tecnici per vedere che le alterazioni si rendano più difficili.

Sottopone al Ministro la opportunità di stabilire l'obbligo di notifica dei documenti prodotti in causa, ciò che ad un tempo porterebbe un vantaggio desiderato da molti nella trattazione delle cause, e arrecherebbe vantaggio all'erario dello Stato, stabilendosi che i documenti da notificarsi debbano essere trascritti in carta da bollo anche di soli dieci centesimi.

Si limita a queste poche osservazioni, tenendo conto della urgenza che ha il Senato di portare a termine i suoi lavori.

DEODATI dice che darà voto favorevole al progetto. E ciò indipendentemente dalla necessità fiscale constatata dalla Commissione, ma perchè trova lodevole che siasi posta molta cura nel prevenire e reprimere le frodi.

Desidera poi particolarmente prendere atto di ciò, che il presente progetto deve ritenersi provvisorio e che si attende per un prossimo avvenire la riforma organica delle leggi di bollo e registro.

E confida che questa riforma vorrà essere in piena armonia con la nostra legislazione civile.

Ritiene che la diminuzione di 4 milioni lamentata nelle tasse di bollo più che dalla provvida legge che abolì i diritti della cancelleria, dipenda dal costo eccessivo dato alla carta bollata, il che ha fatto diminuire sensibilmente il numero dei giudizi, diminuzione certamente non giustificata dalle condizioni generali economiche del paese. Crede che se il Ministro si decidesse a diminuire il costo della carta con bollo, in breve gli introiti delle finanze raggiungerebbero una somma superiore a quella incassata in questi ultimi anni.

Crede che per le piccole giurisdizioni, per gli affari di lieve importanza, converrebbe stabilire una carta speciale con mitissimo bollo. In tal modo si consentirebbe a tutti di ottenere giustizia, e ne guadagnerebbe anche in prosperità la finanza.

Ritiene che altro cespite assai proficuo per le finanze e non oneroso per i contribuenti sarebbe una tassa di bollo sopra le quitanze che rilasciano gli albergatori.

Confida che il Ministro vorrà nella prossima sessione presentare al Parlamento un progetto di riforma di questa importantissima parte della nostra legislazione.

PECILE ricorda che in altra occasione ebbe a dimostrare come la tassa di registro e bollo, per ciò che si riferisce alle piccole eredità, alle espropriazioni immobiliari, alle cause di tenui importi, può considerarsi una vera e propria tassa di confisca perchè assolutamente sproporzionata.

Confida che il Ministro delle Finanze, nella nuova legge che sarà presentata, farà sì che vi sia apposta anche la firma del Ministro Guardasigilli, perchè appunto non riesca tale da essere d'inciampo all'esercizio del buon diritto.

Si associa al concetto svoltosi alla Camera dei deputati, in ordine alla temporaneità delle tasse portate da questo progetto di legge in considerazione della aspettata riforma, ed in ordine alle ventilazioni ereditarie, sulle quali esso pure richiama l'attenzione del Governo, anche perchè potrebbero trovarsi ivi fonti di qualche risorsa per la finanza.

Raccomanda le sue osservazioni all'attenzione del Ministro delle Finanze e del Ministro Guardasigilli.

MIRAGLIA, relatore, si dispenserà dal fare un lungo discorso, riferendosi alle considerazioni svolte nella relazione ed alle raccomandazioni ivi esposte, delle quali spera che il Ministro vorrà tener conto.

Si associa al voto espresso dai proponenti che voglia il Governo, dopo le vacanze, presentare un progetto di riforma delle tasse di bollo e registro, riforma che sia in consonanza colla nostra legislazione.

Ammette essere desiderato che la giustizia possano ottenersi con la minore spesa possibile, ma non saprebbe in questi momenti consigliare il Ministro a diminuire la tassa di bollo nei giudizi pretorii, come desidererebbe l'onorevole Deodati.

Ritiene che le spese giudiziali oggi non siano maggiori di quando si percepivano i diritti di cancelleria.

Quanto al procedimento sulle espropriazioni, osserva all'onorevole Pecile non essere esso argomento della legge di bollo. Di tale questione bisognerà occuparsi quando si addiverrà alla riforma del procedimento sommario.

Alle osservazioni fatte sull'art. 2 dal senatore Fusco risponde che per raggiungere il fine della legge fiscale è stato proposto quell'articolo a simiglianza di quanto si è fatto coll'art. 9 della legge di riforma sul bollo.

Si associa al senatore Fusco nel ritenere che era giusta tendenza di abbreviare le prescrizioni, ma il relatore non ne ha parlato nella relazione perchè, per vero, il prolungato termine della prescrizione non si riferisce già alle omissioni di pagamento dopo le denunzie fatte, per le quali è mantenuto il termine di tre anni per la prescrizione, ma si riferisce unicamente alle denunzie del tutto omesse, per le quali è giusto che all'erario dello Stato sia dato un termine maggiore.

Si associa alle considerazioni fatte dal senatore Fusco per ciò che riguarda la notifica dei documenti di causa.

Rinnova al Ministro le raccomandazioni contenute nella relazione circa il bollo delle ricevute e circa le offerte reali, richiamandovi l'attenzione del Governo, tanto più in quanto che offrono occasione anche attualmente a considerevoli danni allà finanza dello Stato.

COSTA dice che a suo avviso non ha fondamento quanto osservava l'onorevole Deodati che la diminuzione delle liti sia provenuta dalla legge che, sopprimendo i diritti di cancelleria, ha aumentato i diritti di bollo.

Dimostra con dati statistici che la diminuzione delle liti aveva cominciato a manifestarsi anche prima di quella legge Inoltre ancora non è decorso tempo sufficiente per giudicare delle conseguenze della legge stessa.

Questo l'oratore teneva a dire perchè si apprezzi nella vera sua importanza questa riforma.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze, crede, dopo l'esauriente relazione dell'Ufficio centrale, di potere esimersi dal fare un lungo discorso; si limita a fare poche dichiarazioni.

Anzitutto rinnova la promessa di presentare una nuova legge complessiva di registro e bollo.

Ritiene che la nostra legge sia antiquata, che sia necessario metterla in armonia coi nuovi sistemi finanziari ed anche con una più opportuna nomenclatura.

Ringrazia il senatore Deodati che ha ricordato il giudizio dell'illustre Troplong, il quale ha chiamato questa fra le leggi della finanza la più nobile.

Per vero, la medesima ha relazione col movimento giuridico non solo, ma economico e finanziario dello Stato.

Rende lode all'Ufficio centrale e in ispecie al relatore per la fede fatta al Senato del buon andamento di quell'Amministrazione e dell'egregio funzionario che con tanto zelo ed intelletto vi soprassiede.

Rispondendo alle osservazioni della relazione, dichiara che non solo accetta l'interpretazione data all'articolo 18 dall'Ufficio centrale, ma crede che non sia possibile alcun'altra interpretazione al riguardo.

L'Amministrazione scopre come meglio può le frodi che vengono fatte a mezzo delle offerte Reali, ma il Ministro ritiene che il 90 per cento di queste frodi sfugga all'erario.

Il Ministro accetta poi il consiglio di provvedere con decreto Reale all'obbligo di sottoporre in modo formale a registro le offerte Reali.

Conferma i concetti espressi dal relatore in risposta alle osservazioni fatte dal senatore Fusco e ricorda che anche in materia d'imposta di ricchezza mobile si dà obbligo al principale di rispondere verso il fisco dell'imposta dovuta dai suoi impiegati.

Quanto alla ragione che indusse la finanza a pensare agli affitti per colpirli con tanto rigore di multa, osserva al senatore Fusco che risultano essere in numero di 5 milioni le locazioni annue, mentre sole 200,000 ne vengono registrate.

Or dunque l'Amministrazione o deve proporre al Parlamento l'abolizione di questa meschina tassa, ovvero deve trovare modo di rendere efficace la legge.

Che se da questa multa venisse poi un vantaggio ad altra tassa non si avrebbe ragione a dolersene.

Quanto alla prescrizione per la tassa di successione, ricorda le osservazioni del relatore, e sarà il caso di riparlarne in occasione della legge di riforma.

Ritiene che la nuova legge da presentarsi debba essere concertata col Ministro Guardasigilli al quale spetterà vedere se sia il caso di tener presente così l'osservazione del senatore Fusco sulla procedura civile circa le notifiche dei documenti, come le osservazioni del senatore Deodati circa le spese per i giudizi pretoriali, come infine le osservazioni del senatore Pecile circa la procedura di ventilazione ereditaria.

Conchiude dichiarando che di tutte le osservazioni sarà tenuto grandissimo conto in occasione dello studio e della discussione della riforma delle leggi di registro e bollo.

Confida che il Senato vorrà approvare questo progetto di legge, il quale, benchè modesto, tende a preservare l'erario da moltissime frodi che, oltre ad arrecare danno all'erario stesso, sono dal punto di vista morale deplorevolissime.

FUSCO ringrazia il relatore della Commissione ed il Ministro delle dichiarazioni nelle quali furono assenzienti con lui.

Osserva che non gli era sfuggito che la progettata prescrizione di dieci anni si riferisce alle omesse denunzie Siccome per altro l'apertura della successione è un fatto che facilmente può venire a notizia degli uffici finanziari, non pare all'oratore che siavi ragione di aumentare il termine stabilito per la prescrizione.

Egualmente conserva i suoi apprezzamenti intorno alla sopratassa stabilita a carico speciale del locatore, a proposito del che l'oratore avrebbe qualche argomento da opporre alle considerazioni del Ministro. Ma poichè il Ministro ha confermato che provvederà alla sollecita presentazione di una riforma completa, si augura che in essa si vorrà tener conto, insieme agli interessi finanziari, dei principii giuridici che informano la nostra legislazione.

PRESIDENTE, nessun altro chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione generale.

Gli articoli 1 a 6 sono approvati.

L'art. 7 è concepito così:

Art. 7. È abolito l'uso della carta speciale comprensiva delle tasse di bollo e registro per le polizze o promesse di pagare e per le locazioni di beni stabili e mobili, colonie parziarie, masserie e terzierie, di che all'art. 9, lettere *a*, *b*, *c* della legge sul bollo 13 settembre 1874, n. 2077.

Cessa parimenti l'uso delle qualità di carta filigranata con bollo ordinario e speciale designate ai numeri 2, 4 e 9 dell'art. 2 del regolamento approvato col Regio decreto 13 maggio 1880, n. 5431.

Gli atti civili di che all'art. 105 della tariffa annessa alla legge sul registro del 23 settembre 1874, n. 2076, pei quali venne resa obbligatoria ciascuna specie della carta suddetta dall'art. 2 della legge 11 gennaio 1880, n. 5430, saranno rispettivamente scritti, quanto al primo foglio, sulla carta munita del solo bollo ordinario di lire una, di lire due o di lire tre, e rimarranno esenti dalla registrazione. Per gli intercalari continuerà a farsi uso della carta filigranata col bollo prescritto dalle disposizioni in vigore secondo la varia natura degli atti.

RIBERI farà una breve domanda ed una raccomandazione al Ministro delle finanze.

Fa notare che esistono attualmente contratti di locazione, polizze e promesse di pagare scritte su carta speciale.

Ora domanda se questi atti dovranno essere sottoposti dopo la pubblicazione di questa legge al registro e a quali condizioni.

Osserva altresì che la carta speciale era stata applicata anche in considerazione delle difficoltà di registrare gli atti per i piccoli comuni e raccomanda al Ministro di provvedere a che gli uffici locali in ciascun comune possano ricevere gli atti e le tasse, osservando che in taluni comuni le vie di comunicazione sono in certe stagioni così difficili da rendere talora impossibile la regolare registrazione degli atti.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze, dice che quando i contratti, che si trovano estesi su carta che viene con questo progetto abolita, si dovessero sottoporre a nuova formalità di registrazione, si terrebbe certamente conto e si imputerebbe la tassa già pagata.

Accetta la raccomandazione dell'onorevole Riberi di rendere più facile che sia possibile la registrazione di questi atti. Ciò è interesse non solo del pubblico, ma anche dell'erario. Pertanto l'Amministrazione provvederà perchè anche nei comuni ove non esistono uffizi di registro, i privati possano nel modo meno gravoso adempiere a tale formalità.

Approvansi gli articoli 7 a 20.

AURITI raccomanda che non si concedano le esenzioni delle quali tratta l'articolo 21 se non quando siano derivanti da motivi gravi ed accertati.

Ritiene poi che nella nuova legge che verrà presentata si dovrebbe adottare il sistema opposto di quello seguito in questo progetto, si dovrebbero cioè specificare determinatamente le leggi di esenzione che debbono intendersi abolite.

Approvansi gli articoli 21 a 23, ultimo del progetto.

Proposta relativa all'ordine del giorno.

VITELLESCHI propone che pei rimanenti giorni durante i quali il Senato continuerà a tenere seduta, le sedute siano duplici, una antimeridiana ed una pomeridiana.

CRISPI, Ministro dell'Interno, dichiara che il Governo sarà grato al Senato se accetterà tale proposta.

La proposta Vitelleschi è approvata.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione segreta sui progetti discussi ed approvati nella seduta di ieri:

Riforma della tariffa doganale:

Votanti	81
Favorevoli	69
Contrari	12

(Il Senato approva).

Modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato per l'acquisto di tabacchi esteri e per quello dei grani per l'esercito:

Votanti	83
Favorevoli	79
Contrari	4

(Il Senato approva).

Aggregazione al circondario di Brescia ed al mandamento di Montechiari del comune di Isorella:

Votanti	83
Favorevoli	73
Contrari	10

(Il Senato approva).

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali:

Votanti	83
Favorevoli	78
Contrari	5

(Il Senato approva).

Spesa per ricostruzione ed adattamento del fabbricato demaniale detto « La Dogana » in Pavia:

Votanti	80
Favorevoli	73
Contrari	7

(Il Senato approva).

Pareggiamento delle Università degli studi di Modena, Parma e Siena a quelle contemplate dall'art. 2, lettera *A*, della legge 31 luglio 1862, n. 719:

Votanti	83
Favorevoli	43
Contrari	40

(Il Senato approva).

La seduta è levata alle ore 6 10.

DIARIO ESTERO

Si scrive per telegrafo da Vienna al *Times* che gli avvenimenti di Bulgaria hanno distolto in questi ultimi giorni, l'attenzione pubblica dalla Serbia e che la partenza del re Milano da Vienna è avvenuta in silenzio quasi senza che la stampa ne prendesse nota.

« Il silenzio di questi giornali, dice il corrispondente del *Times*, che sogliono ricevere la parola d'ordine dal ministero degli esteri, non è privo di importanza, in quantochè addimostra che non si ha la certezza che il re Milano saprà esporre la situazione a Belgrado in modo soddisfacente. Il re istesso fu molto soddisfatto dell'accoglienza fattagli a Vienna ed al conte Kalnoky piacquero, senza dubbio la sincerità e la lealtà del re Milano, ma tolto questo, nulla fu fatto che valesse a rimuovere la diffidenza dell'Austria verso l'Amministrazione Ristich. L'influenza della Russia si fa sempre più evidente in Serbia e perfino degli ufficiali subalterni vengono messi a riposo in gran numero e surrogati con persone di sentimenti notoriamente antiaustriaci. »

Un altro telegramma da Vienna, 6 giugno, pubblicato dallo stesso *Times*, dice che esistono degli indizi di un conflitto imminente fra il re Milano ed il gabinetto Ristich, conflitto che provocherà probabilmente una nuova crisi ministeriale.

Il signor Ristich domanda che sia richiamato e rimesso nella sua sede il metropolita Michele che vive presentemente in esilio in Russia, ma il re sarebbe deciso di opporsi al ritorno del metropolita chè è noto per le sue tendenze panslaviste e per la sua ostilità verso l'Austria.

Nel caso in cui il signor Ristich dovesse ritirarsi gli succederebbe il signor Nicola Christich che è considerato come il più onesto e franco membro del partito progressista di Serbia.

Si scrive da Cettigne essere imminente un riavvicinamento tra la Serbia ed il Montenegro. Dopo il ritorno del principe Nicola si studierà il modo di ristabilire le buone relazioni fra i due Stati.

Telegrafano da Sofia che il signor Toutchef, presidente della Sobraniè, ha dato lettura a questa Assemblea del rapporto dei delegati che l'anno passato si recarono presso le grandi potenze.

I membri della Sobraniè, commossi per la viva simpatia che le potenze hanno manifestato per il popolo bulgaro, simpatia dimostrata dal cordiale, brillante ricevimento fatto ai suoi delegati, deliberarono all'unanimità di esprimere la riconoscenza più sincera del popolo bulgaro alle nazioni ed ai governi che in tale circostanza hanno dato prove di simpatia per quel paese.

Un dispaccio-circolare ai rappresentanti delle potenze a Sofia fu comunicato dal ministro degli affari esteri, signor Natchevitch, con preghiera di comunicarlo ai rispettivi governi,

A proposito del progetto di legge relativo alla tassa sugli stranieri che è sottoposto presentemente alla Camera dei deputati di Francia, la *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* di Berlino pubblica la seguente nota:

« È universalmente riconosciuto che gli stranieri che risiedono in un altro paese godono di tutti i vantaggi che offrono le istituzioni interne e che sopportano egualmente gli aggravi a cui sono soggetti i nazionali.

« Ma è convenuto, secondo tutte le leggi del diritto delle genti, che gli stranieri devono essere esenti da tutti gli obblighi che sono incompatibili colla loro situazione verso la loro patria, come, per esempio, quello del servizio militare.

« Se questo progetto fosse adottato, la Francia rinnegherebbe i principii di diritto internazionale più sopra citati, e obbligherebbe con ciò altri Stati a sottoporre i francesi, per la sola ragione che sono francesi, ad una tassa speciale.

« Pare adunque giunto per la Germania il momento di esaminare se non convenga di applicare, con perfetta reciprocità, in Germania, e nominalmente nell'Alsazia-Lorena, tutte le misure ostili alla Germania, prese in Francia. »

Leggesi nei giornali inglesi che un incidente straordinario è avvenuto nella seduta della Camera dei Comuni, del 6 luglio, a proposito di un'interpellanza diretta al ministro dell'interno, signor Matthews, riguardo all'arresto di una giovane onesta ingiustamente accusata dalla polizia di condotta immorale.

La risposta del ministro non essendo stata giudicata soddisfacente dai radicali, questi proposero l'aggiornamento della Camera in segno di protesta.

Il governo ha combattuto questa mozione. Nella discussione tempestosa che ne seguì, il ministro fu attaccato vivamente dal signor Chamberlain e da lord Randolph Churchill.

La mozione è stata quindi approvata con 153 voti contro 148, con sorpresa generale dell'opposizione stessa, che ha accolto la proclamazione del voto con applausi frenetici.

Nella seduta susseguente il ministro dell'interno ha annunziato che, aderendo ai voti della Camera, aveva deciso di aprire un'inchiesta sulla condotta della polizia e del magistrato innanzi al quale era comparsa la giovane ingiustamente incolpata.

« Nonostante questa tardiva soddisfazione data all'opinione pubblica, dice l'*Indépendance Belge*, lo scacco subìto dal signor Matthews nella seduta del 6, è tale che la sua dimissione sembra inevitabile. Questa dimissione non provocherà probabilmente la dimissione di nessun altro ministro, sebbene il signor Smith, primo lord della Tesoreria si sia alquanto compromesso avendo sostenuto nella discussione il suo collega dell'interno; ma, in ogni modo questo scacco inatteso che viene dopo la disfatta del candidato ministeriale a Spalding non varrà certo a consolidare il gabinetto Salisbury. »

Il Senato di Francia, nella seduta del 5 luglio, discutendo il regolamento definitivo del bilancio del 1875, ha adottato con 134 voti contro 100 una risoluzione che biasima severamente il signor Caillaux, ex-ministro dei lavori pubblici, per atti di negligenza commessi durante il suo ministero. La risoluzione richiama, in pari tempo, l'attenzione del governo sull'insufficienza della legislazione esistente in materia di responsabilità ministeriale.

L'ultimo consiglio dei ministri austriaci ed ungheresi assieme riuniti ha preso una deliberazione circa la questione, sollevata da qualche tempo, dell'essere stata tolta la proibizione della esportazione dei cavalli.

Il consiglio decise che questa soppressione del divieto non sarà che parziale. Saranno fissati taluni punti della frontiera per i quali la esportazione potrà farsi. La libertà assoluta della esportazione presenterebbe degli inconvenienti La monarchia non è, a dir vero, minacciata da qualsia parte di guerra imminente. Ma bisogna tener conto che il ministero della guerra può in un dato momento trovarsi nella necessità di disporre di tutti i cavalli della monarchia. Per cui, nella attuale situazione, è prudente di differire quelle misure radicali che sarebbero preferite dal commercio.

Scrivono da Madrid al *Temps* che le energiche misure adottate dal gabinetto Sagasta hanno sconcertato gli avversari del ministero liberale, i quali si lusingavano di poterlo abbattere. La destra rimase stupefatta vedendo il ministro della guerra colpire, nell'interesse della disciplina, l'autore del pronunciamento del 1874, che finì colla restaurazione. L'opinione generale è che il presidente del Consiglio ha salvato il suo prestigio minacciato da alcuni generali per concetti e per scopi puramente politici.

La sospensione delle sedute delle Cortes, prosegue il corrispondente, fu un'altra sorpresa. Si credeva che il presidente del Consiglio avrebbe lasciato al suo collega della guerra il tempo di rispondere ad un discorso annunziato dal generale Lopez Dominguez relativo a questioni esclusivamente tecniche. Si credeva inoltre che il ministero avrebbe voluto far ratificare dalle due Camere la legge sul matrimonio civile ed il bilancio delle Antille prima di chiudere la sessione. Ma sembra che il signor Sagasta sapesse che i conservatori al Senato ed alcuni dissidenti al Congresso avevano in animo di tornare sulla risoluzione relativa al generale Primo de Rivera. Egli temeva anche le complicazioni che la opposizione della Destra del partito liberale, inquieta delle concessioni che egli fece alle frazioni più avanzate della maggioranza avrebbe potuto suscitargli.

Il capo del gabinetto ha pertanto voluto tagliar corto ad ogni eventualità. Desideroso di emanciparsi dal dominio della Destra e di resistere alle impazienze della Sinistra radicale, egli giudicò che un periodo di vacanze parlamentari calmerà gli spiriti e preparerà l'opinione alla formazione per l'autunno di un nuovo gabinetto, nel quale i tre gruppi della maggioranza sieno egualmente rappresentati.

Lo stesso *Temps* ha da Madrid che la reggente col piccolo re, colle principessine sue figlie e l'infanta Isabella, sorella del re defunto, faranno prossimamente una lunga escursione nelle provincie basche. « Benchè il motivo ufficiale di questo viaggio sia di far prendere dei bagni alle sorelle del piccolo re, il signor Sagasta ed i suoi colleghi hanno giudicato politico di far percorrere le dette provincie alla reggente ed ai suoi figli alcuni mesi dopo che il governo ha accordato ai baschi la proroga indefinita di ciò che loro rimane degli antichi *fueros*. Laonde non è da dubitare che la regina e i suoi figli saranno bene accolti così nelle campagne come a Bilbao, Vittoria e San Sebastiano. La regina in questa sua escursione sarà accompagnata dal signor Sagasta e dal ministro della marina.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BERLINO, 9. — Il *Reichsanzeiger* pubblica un decreto imperiale che abroga la proibizione dell'esportazione dei cavalli.

COSTANTINOPOLI, 9. — Sir H. Drummond-Wolff ha ricevuto istruzione di aggiornare la sua partenza.

SOFIA, 10. — Si spediscono molti telegrammi a Durnkrutt al principe Ferdinando di Sassonia Coburgo-Gotha. La popolazione felicita il principe della sua elezione, e lo prega a venire, senza ritardo, a prendere possesso del trono.

L'Assemblea è contraria ad ogni cambiamento di persone, e domanda che il governo resti intero al suo posto, almeno fino all'arrivo del principe Ferdinando. Però non è improbabile la formazione di un nuovo ministero scelto nella parte governativa.

TIRNOVA, 10. — La reggenza ed il ministero persistono nella dimissione data. La Camera nulla ha ancora deciso.

SAN FRANCISCO, 10. — Si annunzia da Honolulu:

« Il popolo si è impadronito del potere. Il gabinetto Gibson è caduto e fu sostituito da un gabinetto il cui presidente è William Green.

« Il re Kalakaua resta sul trono, ma ha abdicato ogni autorità ed ha acconsentito alla domanda di accordare una nuova Costituzione; fa ciò che il popolo gli comanda.

« Il re ha convocato, il 1° luglio, il ministro degli Stati Uniti e gli agenti d'Inghilterra, di Francia e del Portogallo, ed offrì di trasferire loro provvisoriamente l'autorità reale. Essi ricusarono e consigliarono il re a dare una nuova Costituzione ».

NEW-YORK, 9. — Ieri è giunto, proveniente da Napoli, il vapore postale *Alessandria*, dell'*Anchor Line*.

CLERMONT-FERAND, 10. — Oggi il generale Boulanger ha assunto ufficialmente il comando del corpo d'armata fra numerose acclamazioni. Grande affluenza. Un certo numero di case erano pavesate. I treni avevano condotto numerosi visitatori.

L'aspetto della città è animatissimo. Nessun incidente.

CLERMONT-FERAND, 10. — Il generale Boulanger ha ricevuto il Consiglio municipale e le altre autorità. Il sindaco pronunciò un'allocuzione, dicendo: « Noi abbiamo appreso a conoscere ed apprezzare il generale patriota che si consacrò alla riorganizzazione dell'esercito. Vogliamo la pace; ma affinchè essa sia stabile occorre un esercito forte, disciplinato, nazionale.

« Salutiamo in voi il generale repubblicano perchè siamo repubblicani, e sappiamo che siete affezionato alle istituzioni che ci ha conquistate l'eroismo dei nostri padri. »

Il generale Boulanger rispose: « Sono grandemente commosso di queste eloquenti parole. Sì! sono francese, repubblicano, e profondamente affezionato agl'interessi dell'esercito ed alla grandezza della patria. L'accoglienza che mi fanno i vostri concittadini prova che i miei sentimenti sono bene compresi, e che nessuna potenza al mondo potrebbe rompere i vincoli che mi legano alla popolazione di Clermont-Ferand. »

Durante il ricevimento, la folla stazionava davanti il palazzo, gridando: *Viva Boulanger!*

TIRNOVA, 10. — La Sobraniè ha tenuto ieri sera una seduta segreta nella quale si è occupata della dimissione dei reggenti.

Questi erano stati chiamati dinanzi l'Assemblea per dare spiegazioni sulla loro dimissione.

S'ignora se tale dimissione sia stata accettata dal presidente della Sobraniè.

PARIGI, 10. — Alla distribuzione dei premi dell'Associazione filotecnica il presidente Spuller ha pronunziato un discorso nel quale ha fatto allusione alle recenti manifestazioni.

Egli disse:

« Il vostro insegnamento deve tendere a formare i repubblicani, a formare uomini incapaci di abbassarsi dinanzi gli idoli. Non sareste degni dei vostri padri del 1789 e del 1848 se vi gettaste sotto le ruote di un carro che porta il trionfatore di un'ora, mentre è alla Francia, alla patria che dovete tutti i vostri omaggi. Tutto per la Francia e nulla per gl'idoli, e « Viva la Repubblica! » (Lunghi applausi).

CLERMONT-FERRAND, 10. — I ricevimenti ufficiali sono terminati senza nessuno incidente notevole. Ricevendo un gruppo di cittadini, il generale Boulanger disse:

« Io ho fatto della politica allorchè fui ministro, ma ora sono soldato e non mi occuperò che del mio corpo d'armata, lasciando al mio successore la difficile missione di fare della politica. Sono repubblicano e patriota, e la mia sola ambizione è di vedere la patria grande e prospera ».

La città è calmissima.

TIRNOVA, 10. — La Sobranjè ha respinto ieri ad unanimità le dimissioni della Reggenza, pregandola a restare al suo posto fino all'arrivo del principe Ferdinando di Coburgo.

La Sobraniè ha eletto una deputazione, composta di sei membri, che partirà domani per recarsi a pregare il nuovo principe di venire al più presto possibile.

La Reggenza ha accettato le dimissioni del ministero.

Stoiloff fu incaricato di formare il nuovo gabinetto che probabilmente si comporrà di Stoiloff, Vatchenrtch, Stransky, Tchomakoff e del maggiore Kiprikoff.

NOTIZIE VARIE

Catene in acciaio senza saldatura. — L'officina della Massardière (Loire) fabbrica da qualche mese, regolarmente, delle catene di acciaio senza saldatura. Queste catene inventate dal signor Oury, maestro meccanico, sono, per così dire, scolpite in delle barre d'acciaio dove laminate, con una sezione in croce; il metallo impiegato contiene del carbone e del manganese in deboli proporzioni: 0,00178 e 0,00452. Esso non prende la tempera. La resistenza delle barre alla trazione, è di 47 chilog. per millimetro quadrato, di maniera che la resistenza delle catene così fabbricate è di molto superiore a quella delle comuni catene in ferro.

Nuovi cannoni inglesi. — Dei nuovi cannoni di grosso calibro, destinati alla flotta, sono stati esperimentati testè a Sillosh. Un cannone a tiro rapido a retrocarica, di sistema migliorato, del calibro di pollici 4 e 724 fu sparato con 7 libbre e mezzo di polvere. Questo cannone è fatto interamente d'acciaio ed è lungo 14 piedi due pollici e mezzo, essendo la lunghezza della canna di 35 calibri. Possono tirarsi 10 colpi in 47 secondi, il che dà una rapidità di tiro sei volte maggiore di quella ottenuta coi cannoni ora in servizio dello stesso calibro. Un altro cannone più grosso fu scaricato sei volte con cariche rispettivamente di 25 e di 30 colpi al minuto.

TELEGRAMMI METEORICI
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 9 luglio 1887.

In Europa pressione alquanto bassa al nord-ovest, abbastanza elevata altrove. Ebridi 751, Lisbona 768.

In Italia, nelle 24 ore, barometro sensibilmente salito al sud, leggermente disceso al nord; venti deboli; cielo generalmente sereno; temperatura aumentata al nord.

Stamani cielo bello; maestro fresco sulle Puglie e in Terra d'Otranto; barometro livellato a 766 mm.

Mare mosso lungo la costa meridionale adriatica.

Probabilità:

Cielo sereno; venti deboli varii; temperatura in aumento.

Roma, 10 luglio 1887.

In Europa pressione bassa al nord-ovest, elevata al sud-ovest. Ebridi 748, Baiona 767.

In Italia nelle 24 ore, barometro alquanto disceso, cielo sereno in generale, temporale a Torino; temperatura aumentata.

Stamani cielo nuvoloso al nord, sereno altrove, venti deboli e varii, barometro a 763 mm. sulla valle padana, intorno a 764 altrove.

Mare calmo.

Probabilità:

Venti deboli specialmente intorno al ponente, cielo generalmente sereno, qualche temporale sull'Italia superiore.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

FATTE NEL REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

IL GIORNO 9 LUGLIO 1887.

Il barometro è ridotto a 0° ed al livello del mare.
L'altezza della stazione sopra il livello del mare è di metri 49,65.

Barometro a mezzodì = 765,2.

Termometro centigrado . { Massimo = 29,8 / Minimo = 17,5

Umidità media del giorno . { Relativa = 57 / Assoluta = 12,67

Vento dominante: SW moderato.
Stato del cielo: sereno.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 9 luglio.

STAZIONI	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	1/4 coperto	—	26,8	12,8
Domodossola	coperto	—	27,0	19,0
Milano	sereno	—	28,9	18,5
Verona	sereno	—	28,1	21,1
Venezia	sereno	calmo	27,8	20,0
Torino	coperto	—	26,9	19,2
Alessandria	sereno	—	27,5	18,1
Parma	sereno	—	27,4	21,7
Modena	sereno	—	26,9	17,8
Genova	sereno	calmo	26,9	21,8
Forlì	sereno	—	24,8	14,2
Pesaro	sereno	calmo	24,1	13,7
Porto Maurizio	1/2 coperto	calmo	28,[illegible]	20,8
Firenze	sereno	—	28,[illegible]	14,4
Urbino	sereno	—	24,[illegible]	17,0
Ancona	—	—	—	—
Livorno	sereno	calmo	28,8	19,5
Perugia	sereno	—	23,[illegible]	16,9
Camerino	sereno	—	21,5	12,8
Portoferraio	sereno	calmo	27,2	17,4
Chieti	sereno	—	22,4	12,7
Aquila	sereno	—	24,2	11,2
Roma	sereno	—	29,1	17,5
Agnone	—	—	—	—
Foggia	sereno	—	35,6	15,1
Bari	sereno	legg. mosso	23,4	17,6
Napoli	sereno	calmo	28,4	18,0
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	sereno	—	19,5	10,4
Lecce	sereno	—	25,0	19,0
Cosenza	sereno	—	27,4	18,0
Cagliari	sereno	calmo	32,0	20,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	1/4 coperto	calmo	27,8	20,9
Palermo	sereno	calmo	30,4	17,6
Catania	sereno	calmo	28,2	21,0
Caltanissetta	sereno	—	27,6	15,0
Porto Empedocle	sereno	calmo	26,8	21,1
Siracusa	3/4 coperto	calmo	26,5	20,9

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

FATTE NEL REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

IL GIORNO 10 LUGLIO 1887

Il barometro è ridotto a 0° ed al livello del mare.
L'altezza della stazione sopra il livello del mare è di metri 49,65.

Barometro a mezzodì = 763,7

Termometro centigrado . { Massimo = 3[illegible],4 / Minimo = 18,1

Umidità media del giorno . { Relativa = 55 / Assoluta = 12,53

Vento dominante: WSW fresco.
Stato del cielo: coperto nel pomeriggio.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 10 luglio.

STAZIONI	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	3,4 coperto	—	28,8	15,0
Domodossola	coperto	—	28,0	17,0
Milano	3/4 coperto	—	31,3	20,8
Verona	coperto	—	28,0	22,1
Venezia	3/4 coperto	calmo	28,0	20,5
Torino	piovoso	—	28,1	20,3
Alessandria	3,4 coperto	—	30,0	20,0
Parma	1 2 coperto	—	29,0	19,0
Modena	1/2 coperto	—	29,5	19,8
Genova	coperto	calmo	28,2	21,1
Forlì	1/4 coperto	—	28,0	15,0
Pesaro	sereno	calmo	21,8	16,0
Porto Maurizio	coperto	calmo	30,0	18,1
Firenze	1/2 coperto	—	32,6	16,4
Urbino	1/4 coperto	—	26,2	16,9
Ancona	—	—	—	—
Livorno	1/4 coperto	calmo	29,0	19,6
Perugia	sereno	—	27,3	17,9
Camerino	sereno	—	21,0	15,9
Portoferraio	sereno	calmo	28,0	19,2
Chieti	sereno	—	23,6	14,6
Aquila	sereno	—	27,2	11,3
Roma	sereno	—	29,8	18,1
Agnone	—	—	—	—
Foggia	sereno	—	29,2	17,0
Bari	sereno	calmo	24,2	15,8
Napoli	sereno	calmo	28,3	20,7
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	sereno	—	23,5	14,0
Lecce	sereno	—	26,2	17,0
Cosenza	sereno	—	28,6	15,4
Cagliari	sereno	calmo	31,5	20,5
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	sereno	agitato	26,5	21,3
Palermo	sereno	calmo	30,1	17,4
Catania	1/4 coperto	calmo	29,1	21,1
Caltanissetta	sereno	—	27,6	16,0
Porto Empedocle	sereno	calmo	27,2	21,4
Siracusa	1,2 coperto	calmo	28,0	20,8

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 9 luglio 1887.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI NOMINALI
					Corso Med.	
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1887	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	»	»	97 95
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	id.	—	—	»	»	67 »
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	id.	—	—	»	»	98 »
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	98 50
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	97 80	97 80	»
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1887	—	—	»	»	99 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	id.	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	id.	500	500	»	»	489 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	id.	500	500	»	»	486 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	id.	500	500	4[illegible]8 75	488 75	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1887	500	500	»	»	755 »
Dette Ferrovie Mediterranee	id.	500	500	»	»	603 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	id.	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2200 »
Dette Banca Romana	id.	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	855 »
Dette Banca Tiberina	id.	200	200	»	»	»
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° aprile 1887	500	500	»	»	712 »
Dette Banca Provinciale	id.	250	250	»	»	273 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° luglio 1887	500	400	»	»	1015 »
Dette Società di Credito Meridionale	id.	500	500	»	»	575 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° gennaio 1887	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori)	id	500	483	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	id.	500	250	»	»	520 »
Dette Società Immobiliare	id.	500	280	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	»	»	300 »
Dette Società Telefoni ed applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1886	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	id.	250	250	»	»	310 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° luglio 1887	250	250	»	»	364 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1885	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	1° aprile 1887	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	—	500	100	»	»	520 »
Dette Fondiarie Vita	—	250	125	»	»	275 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1887	500	500	»	»	501 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	id.	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	—	—	—	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette Socità Ferrovie Pontebba-Alta Italia	—	—	—	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	—	—	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	—	500	500	»	»	»
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	—	—	—	»	»	315 »
Titoli a quotazione speciale.						
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1886	25	25	»	»	»
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	—	—	—	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	»	»	99 75
	Parigi	chèques	»	»	
2 0/0	Londra	g. 90	»	»	25 23
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi. . . . } 28 Luglio
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 29 id.
Liquidazione. . . . . 30 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

IL SINDACO

Prezzi in liquidazione:

Rendita 5 0/0 1ª grida 98 30 fine corr.
Az. Banca Romana 1200 fine corr.
Az. Banca Generale 685 ½, 685 fine corr.
Az. Società Romana per l'Illumin. a Gaz 1800, 1795 fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia 2111, 2110 fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1206, 1207, 1205 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 8 luglio 1887:
Consolidato 5 0/0 lire 98 033.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 868.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 66 125.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 64 582.

V. Trocchi, *presidente*.

(2ª *pubblicazione*)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

Consiglio d'Amministrazione del fondo di massa del Corpo delle Guardie di Finanza

Avviso d'Asta.

Nel giorno 26 luglio 1887, alle ore una pomeridiana, avrà luogo, nel locale ove ha sede l'Intendenza di finanza in Roma, e dinanzi una Commissione del Consiglio di amministrazione del fondo di massa delle guardie di finanza, un pubblico incanto col sistema delle schede segrete, giusta le norme stabilite dal regolamento generale per la contabilità dello Stato, approvato col R. decreto del 4 maggio 1885, per la fornitura in due lotti dei diversi articoli di abbigliamento ad uso delle guardie suddette, descritti nelle sottoposte tabelle.

L'appalto sarà duraturo per un quinquennio, decorribile dal 1° ottobre 1887, ed avrà luogo sotto il vincolo delle condizioni fissate dai capitoli d'onere a stampa, visibili nelle ore d'ufficio, nella sede d'incanto, presso la quale sarà pure depositato ed ostensibile a chiunque un campione per singolo articolo.

Le offerte per essere valide dovranno:

a) Essere estese in carta da bollo da una lira, debitamente suggellate a ceralacca, ed esprimere in tutte lettere ed in cifre il ribasso di un tanto per cento che s'intende di fare, ribasso che deve essere applicato sull'ammontare complessivo della fornitura in base ai prezzi d'asta stabiliti per ciascun articolo;

b) non contenere clausole, modificazioni, restrizioni o riserve di sorta alcuna alle condizioni stabilite dai capitoli d'oneri;

c) essere garantite da una ricevuta di deposito provvisorio, effettuato in una Tesoreria dello Stato, in numerario, in biglietti di Banca aventi corso legale, oppure in rendita consolidata del Regno d'Italia, 5 o 3 per cento, calcolata al valore di Borsa del giorno in cui il deposito fu effettuato. Detto deposito sarà, pel primo lotto, di lire quindicimila; pel secondo lotto, di lire settemilacinquecento;

d) essere accompagnate da un certificato della Camera di commercio sotto la cui giurisdizione il concorrente esercita la sua professione, industria o commercio, ovvero da altra prova della sua entità morale, di data non anteriore a due mesi, il quale constati espressamente avere esso concorrente le *qualità* ed i mezzi sufficienti per soddisfare puntualmente agli obblighi che va ad assumere coll'appalto cui aspira.

La ricevuta di deposito ed il certificato di cui alle lettere *c* e *d* dovranno essere consegnati alla sede d'incanto contemporaneamente alla presentazione della scheda d'offerta;

e) Portare la firma dell'offerente, ed indicare il luogo del suo domicilio.

Per ciascuno dei due lotti dovranno essere prodotte offerte distinte, come pure distinte dovranno essere le ricevute del rispettivo deposito provvisorio, e sulla busta che la racchiude dovrà essere indicato a quale dei due lotti si riferisce l'offerta.

Le schede così presentate alla sede d'incanto saranno aperte nel giorno ed ora fissati dal presente avviso, e pubblicate in presenza degli astanti, e si procederà all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto a favore di quello fra i concorrenti che avrà presentato il partito migliore sul ribasso indicato nella scheda d'ufizio, la quale, suggellata, verrà depositata sul banco della presidenza all'aprirsi dell'asta, ed aperta subito dopo che saranno state lette, in presenza dei concorrenti, e descritte nel relativo verbale tutte le offerte state presentate.

Seguito il deliberamento provvisorio, si restituiranno i depositi fatti dai concorrenti, ad eccezione di quello del deliberatario, che sarà trattenuto sino al momento della prestazione della cauzione del contratto, o della presentazione di una offerta di ribasso non minore del ventesimo.

Il deposito fatto per adire all'asta rimarrà senz'altro proprietà della massa delle guardie di finanza, qualora l'aggiudicatario definitivo non si presentasse entro quindici giorni dopo l'aggiudicazione per la stipulazione del contratto, e sarà in facoltà dell'Amministrazione di procedere ad un nuovo incanto, a rischio o spese dello stesso.

La cauzione da prestarsi a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti dall'appaltatore col contratto, è di lire quattromila pel primo lotto, e di lire ventimila pel secondo lotto, e dovrà farsi mediante deposito di numerario o di cartelle di rendita del consolidato italiano 5 o 3 per cento al valore medio di Borsa del semestre precedente alla stipulazione del contratto, diminuito di un decimo a tenore dell'articolo 2 del R. decreto 8 giugno 1873, n. 1447, serie 2ª.

Qualora abbia luogo l'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso, e scadrà col giorno 12 agosto 1887 alle ore una pomeridiana il periodo di tempo utile per la presentazione delle offerte di ribasso non inferiori al ventesimo, a termini dell'articolo 95 del regolamento di contabilità succitato.

Se verranno in tempo utile presentate offerte ammissibili, a termini dello articolo 97 del regolamento medesimo, si pubblicherà l'avviso del nuovo incanto, che sarà tenuto il giorno 1° settembre 1887 col metodo della estinzione delle candele, alle ore una pomeridiana.

Le spese tutte relative all'appalto, nessuna eccettuata, saranno a carico del deliberatario.

TABELLA.

1° LOTTO.

Articolo		Prezzo
Camicia	L.	1 95
Mutande	»	1 65
Maglia di lana	»	4 55
Cravatta	»	0 20
Guanti di pelle scamosciata neri	»	1 30

2° LOTTO.

Articolo		Prezzo
Cappello alpino di feltro nero per guardie di terra	L.	6 50
Coperta di tela bianca per il medesimo	»	0 50
Cinghia a pantaloni con portadaga	»	1 70
Giberna	»	3 25
Cintolone per moschetto	»	0 90
Cappelli di paglia per guardie di mare	»	1 50
Galloncino in seta verde e argento dorato per marescialli, il metro	»	1 95
Coccarda di seta per cappelli da marescialli	»	0 50
Stemma ricamato in oro per berretti da marescialli	»	2 »
Dragona in seta verde e argento dorato per sciabole da marescialli	»	5 70
Detta in cuoio nero per sciabole da marescialli	»	0 80
Cinturino di cuoio nero con pendagli di seta verde e oro per marescialli	»	14 20
Cinturino di cuoio nero con pendagli di cuoio nero per marescialli	»	5 65
Distintivi in oro da brigadiere per cappello alpino	»	1 40
Detto in oro da sottobrigadiere per cappello alpino	»	0 95
Distintivi in oro per giubbe, giubbetti, gabbani e cappotti per brigadiere	»	6 65
Detti id. id. id. per sottobrigadieri	»	4 25
Distintivi in seta per guardie scelte	»	0 30
Nastri in seta per cappelli da guardie di mare	»	0 65
Distintivi in oro per sottufficiali in servizio sedentario	»	1 20
Detti in lana gialla per guardie in servizio sedentario	»	0 40
Distintivi per tiratori scelti in oro per sottufficiali	»	1 20
Id. id. in lana per guardie	»	0 40

Roma, addì 6 luglio 1887.

Il Presidente: CASTORINA.

150

MANICOMIO DI PALERMO

AVVISO.

Il Consiglio d'amministrazione dà in appalto la costruzione di una parte del nuovo Manicomio che dovrà sorgere nel podere *Vignicella*, giusta il progetto redatto dall'architetto signor Palazzotto Francesco, e precisamente quella che costituisce la sezione « Agitati Uomini », preventivamente valutata per lire 202,281 62.

L'appalto, col sistema delle schede segrete, avrà luogo il giorno 24 luglio, alle ore 12 meridiane precise, nel locale della sede del Consiglio, sito corso Vittorio Emmanuele, cortile San Giovanni dei Miremiti, n. 4.

I concorrenti devono provare la loro idoneità a mezzo di certificati a firma di primari architetti della città, nei quali attestati dev'essere fatto cenno delle principali opere da essi loro eseguite o dirette, pur rimanendo integra la facoltà in chi presiede gl'incanti di potere escludere dalla concorrenza chiunque si fosse anche dopo aperte le schede senza esser tenuto a palesarne i motivi.

Coloro che saranno ammessi all'asta, oltre la offerta suggellata, la quale dovrà contenere scritto in lettere quel tanto per cento che si offre in ribasso al totale importo delle opere, devono presentare alla Presidenza la somma di lire 12,000, cioè lire 2000 in contanti in conto di spese e lire 10,000 che potranno essere rappresentate da certificati di rendita italiana al portatore o in cartelle fondiarie del Banco di Sicilia, valutate al corso del giorno precedente allo appalto, per cauzione provvisoria a garenzia della offerta.

Terminata l'aggiudicazione saranno restituite le cennate somme, meno quella dell'aggiudicatario, la quale sarà trattenuta sino a quando verrà eseguito il versamento della cauzione diffinitiva in lire 20,000 e liquidato lo intero conto delle spese che sono a carico dello aggiudicatario medesimo.

Il quaderno delle condizioni e dei patti che regolano il presente appalto, non che le tariffe dei prezzi, sono ostensibili a chiunque voglia prenderne visione nell'ufficio della segreteria del Manicomio, sita corso Pisani, n. 201, in tutti i giorni dalle 12 meridiane alle 4 pomeridiane.

Il termine utile per presentare delle offerte con il ribasso non minore del vigesimo sul prezzo di aggiudicazione scade il giorno 7 agosto, alle ore 12 meridiane precise.

Palermo, 30 giugno 1887.

Per il Consiglio d'amministrazione
Il Presidente: Comm. S. BALSAMO.

174

(1ª *pubblicazione*)

Banca Nazionale nel Regno d'Italia

Capitale versato lire 150,000,000

DIREZIONE GENERALE

AVVISO.

Il giorno 25 del p. v. agosto avrà luogo in Torino la solita annuale adunanza generale degli azionisti, la di cui riunione fu stabilita per il mezzogiorno, nel palazzo della Banca, sito in via dell'Arsenale, n. 8.

La convocazione di tale adunanza ha per iscopo la elezione dei membri del Consiglio di reggenza della sede di Torino, per la rinnovazione del terzo uscente di ufficio dei reggenti e dei censori, e per la surrogazione di quelli che per qualunque altra causa avessero cessato dalle loro funzioni presso il Consiglio medesimo.

Hanno diritto d'intervenirvi tutti gli azionisti possessori da sei mesi almeno di un numero di azioni non inferiore a quindici.

Roma, 7 luglio 1887. 140

Banca Industriale e Commerciale Sarda in Liquidazione

SOCIETA' ANONIMA — *Capitale versato L. 512,600.*

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 27 corrente mese da tenersi alle ore 8 pomeridiane nel locale della Banca in via Baylle n. 9 piano secondo.

Occorrendo una seconda convocazione essa avrà luogo 24 ore dopo.

Ordine del giorno:

1. Nomina di un liquidatore effettivo ed un supplente per reintegrare il numero stabilito nella deliberazione di liquidazione.
2. Facoltà ai liquidatori di vendere ad offerte private gli immobili sociali.
3. Comunicazioni diverse.

Cagliari, 6 luglio 1887.

Il Presidente
delle precedenti assemblee degli azionisti:
161 Avv. FRANCESCO PICINELLI.

Provincia e Circondario di Roma

COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

Congregazione di Carità — Ospedale San Nicola

Affitto dei terreni voc. Ospedaletti e Monte Cerrino

Avviso d'Asta pel 1° esperimento.

Il sottoscritto presidente,

Visto il regolamento della contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074, ed in conformità delle deliberazioni di questa Congregazione in data 12 settembre 1885, n. 4|10 e 12 settembre 1886, n. 1|2 debitamente approvate dalla Deputazione provinciale di Roma;

Deduce a pubblica notizia

che in sua presenza, o di chi ne fa le veci, in questa sala comunale nel giorno 27 luglio corrente alle ore 9 antimeridiane si terrà pubblico esperimento d'asta per l'affitto dei terreni in voc. Ospedaletti e Monte Cerrino di proprietà di questo Ospedale per la durata di anni dodici al prezzo complessivo di lire mille e seicento (L. 1600) annue, salvo gli esperimenti del ventesimo o gara e la superiore approvazione.

I capitoli e le condizioni tutte dell'affitto saranno ostensibili in tutte le ore d'ufficio nella segreteria

L'asta seguirà ad estinzione di candela vergine, sempre che si abbiano le offerte di almeno due concorrenti.

Ogni attendente per essere ammesse all'asta dovrà depositare a garanzia della sua offerta in mani di chi presiede l'asta lire duemila (L. 2000) in cartelle al portatore o biglietti della Banca Nazionale da rimanere vincolate quale cauzione per tale affitto mediante il rinvestimento in analoga cartella di vendita 5 0|0 intestata al deliberatario con vincolo a favore di questa Congregazione di Carità.

I titoli ridetti del Debito Pubblico saranno computati al valore di lire 98 30 per ogni cinque di rendita e dovranno portare unite le cedole semetrali non ancora maturate.

La somma per la quale viene aggiudicato tale affitto dovrà essere pagata in due rate eguali al 31 marzo e 30 settembre di ogni anno.

Per le spese d'asta, contratto, ecc., dovranno gli aspiranti depositare come sopra la somma di lire 600 in denaro.

Sarà ammesso entro il perentorio termine di giorni quindici l'offerta in aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Rignano Flaminio, addì 6 luglio 1887.

Il Presidente della Congregazione di Carità
RAFFAELE FAZIO.
164 CAVALSASSI Segretario.

COMUNITÀ di ROCCASTRADA

Avviso d'Asta.

In esecuzione dela deliberazione consiliare in data 22 marzo ultimo scorso si fa noto che dinanzi al sottoscritto sindaco, o suo rappresentante, nella sala del palazzo municipale nel giorno due agosto prossimo futuro, alle ore 10 antimeridiane, avrà luogo l'incanto per la provvisoria aggiudicazione dei lavori di costruzione di un

EDIFIZIO SCOLASTICO

sulla presagita somma di lire sessantamila (L. 60,000).

L'incanto sarà tenuto per pubblica gara, col sistema delle candelette e sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 4 maggio 1885, numero 3074.

Gli attendenti, per essere ammessi all'asta, oltre la fede di moralità in data recente, dovranno giustificare la loro idoneità con la presentazione dell'attestato prefettizio di cui è cenno nell'art. 77 del succitato regolamento e dovranno altresì depositare preventivamente in effettivo numerario la somma di lire duemilaseicento a garanzia dell'asta stessa.

Ciascuna offerta di ribasso non può essere minore di cent. 20 per ogni 100 lire sul prezzo di perizia sopraccitato.

Dovrà il deliberatario all'atto della stipulazione del contratto d'appalto, prestare una cauzione definitiva che viene stabilita nel decimo del prezzo di deliberamento, la quale non sarà altrimenti accettata che in numerario od in cedole del Debito dello Stato al valore corrente.

L'accollo dovrà eseguirsi in conformità del progetto e perizia, redatta dal signor Antonio Comporti, e relativo quaderno d'oneri ostensibile nella segreteria comunale in tutte le ore d'ufficio.

I lavori dovranno esser compiuti e consegnati entro il tempo e termine di mesi venti decorrendi dalla data del relativo verbale di consegna, che sarà data subito dopo l'avvenuta aggiudicazione.

L'ammontare dell'opera sarà dal tesoriere del comune pagato all'accollatario in acconti per rate di lire diecimila caduna a misura dei corrispondenti avanzamenti di lavoro regolarmente eseguito, sotto deduzione del ribasso di asta e di una ritenuta del decimo, la quale, in un'all'ultima rata, verrà pagata all'imprenditore dopo seguita la finale collaudazione dei lavori, che avverrà dopo un anno dalla loro ultimazione.

Il termine, *abbreviato*, per presentare le offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo sul prezzo di prima aggiudicazione, è stabilito in giorni sei successivi alla data dell'avviso di deliberamento, che verrà opportunamente pubblicato.

Tutte le spese relative all'asta ed alla stipulazione del contratto, di bollo, registro e quelle infine per le copie del contratto stesso e dei documenti di progetto, che ne fanno parte integrante, sono a carico dell'imprenditore.

Roccastrada, dal municipio, li 10 luglio 1887.

183 Il Sindaco: Avv. L. VALENTINI.

(1ª *pubblicazione*)

AVVISO.

per svincolo di cauzioni notarili.

Si deduce a notizia di chiunque possa avervi interesse che l'avv. Francesco Innamorati di Perugia ha presentato al Tribunale civile della stessa città, nel giorno 21 giugno 1887, la domanda per lo svincolo delle cauzioni ipotecarie prestate per l esercizio della professione di notaro con residenza in Perugia dai defunti Giuseppe e Geremia Innamorati avo e padre rispettivo di esso istante.

Perugia, 3 luglio 1887.

158 FRANCESCO INNAMORATI.

(2ª *pubblicazione*).

AVVISO.

Agl'Ill.mi signori Presidente e Giudici del Tribunale civile e correzionale di Bari.

Il sottoscritto, qual procuratore del signor Michele Florio fu Potito, legale, domiciliato in Toritto, rassegna quanto appresso:

Il detto signor Florio nel 1869 fu nominato notaio nel comune di Alberobello, ed all'uopo prestò la sua cauzione in un titolo del Debito Pubblico del Regno d'Italia, con l'annua rendita di lire 85, datato a Torino il 31 ottobre 1869, col godimento 1° luglio detto anno, giusta il certificato al n. 532646 e numero del registro di posizione 87353.

Dopo pochi anni il signor Florio cessò dalle funzioni di notaio del comune di Alberobello.

Ora, essendosi constatato che gli atti ricevuti dal signor Florio furono sottoposti alla ispezione notarile, giusta l'annesso certificato,

Perciò

Si chiede che la giustizia del Tribunale civile di Bari al seguito delle formalità da adempiersi a mente dell'articolo 38 della legge 23 giugno 1875 sul riordinamento del notariato, pronunzi lo svincolamento della suddetta cauzione ed all'effetto annulli l'ipoteca, cui è sottoposto il suddetto titolo di rendita, ipoteca risultante dalla dichiarazione del 30 ottobre 1869, n. 459.

Bari, 12 febbraio 1887.

Avv. G. PRICCI.

Per copia conforme,

Il cancelliere del Tribunale
7145 PIETRO FALCONE.

CONSIGLIO NOTARILE

di Grosseto.

Il presidente sottoscritto rende noto essere aperto il concorso al vacante posto di notaro in Montiano, frazione del comune di Magliano, ed invita gli aspiranti a presentare le loro domande, munite dei necessari documenti, entro il termine di 40 giorni.

Grosseto, 10 luglio 1887.

173 Cav. S. GIANNELLI presid.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.